

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Art. 5 — Osservazioni e proposta del Senatore Poggi — Discorso del Ministro delle finanze contro l'articolo, del Senatore Farina in favore — Dichiarazioni del Ministro di finanze in risposta, appoggiate dai Senatori Arrivabene e Balbi Piovera — Considerazioni del Senatore Ricotti in favore della proposta Poggi, cui risponde il Ministro delle finanze — Proposta di chiusura della discussione sull'articolo accettata — Riassunto del Relatore — Sulla posizione della quistione parlano i Senatori Sanseverino, Poggi, il Ministro delle finanze — Reiezione dell'articolo 5 e dell'emendamento Poggi — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi sull'art. 6 fornito dal Ministro di finanze — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10 — Osservazione del Senatore Balbi Piovera sull'articolo 11 e spiegazione del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 11 e 12 — Schiarimenti sull'articolo 13 del Ministro ed emendamenti del Senatore F. Roncalli oppugnatati dal Ministro — Reiezione dell'emendamento Roncalli — Approvazione degli articoli 13, 14 — Sull'ordine della discussione parlano i Senatori Balbi Piovera, Lambruschini e il Ministro delle finanze — Dubbio del Senatore F. Roncalli e dichiarazioni del Ministro — Proposta del Senatore Farina — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 4 3/4.

È presente il Ministro delle finanze, e più tardi interviene anche il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Manzoni T. legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato. I Senatori Gallotti, Irelli, Campello e Lella domandano un congedo, che è dal Senato accordato.

Si comunica al Senato l'omaggio fatto dal Prefetto di Palermo, degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1865.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari. Ieri abbiamo votato l'art. 4, siamo dunque all'art. 5 del quale do lettura:

Art. 5. Nella determinazione della parte imponibile de' redditi non saranno compresi quelli provenienti da titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile, poi quali, qualunque sia l'ammontare loro, si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento semestrale delle cedole.

È aperta la discussione su questo articolo.

La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non intendo di prendere in esame la disposizione contenuta in quest'articolo che è censurata dalla Commissione di finanze la quale ne propone al Senato la reiezione.

Qualunque sia la mia opinione, a me preme di constatare le conseguenze che saranno per iscaturire dall'abolizione dell'art. 5, la quale probabilmente avrà l'assenso anche dell'onor. Ministro delle finanze. E chiamando l'attenzione del Senato sopra queste conseguenze, io mi farò strada ad una proposta.

Vendo esaminata la relazione che ci fu comunicata dalla Commissione finanziaria della Camera dei Deputati, ho dovuto persuadermi che la Commissione medesima si risolvette ad inserire nel progetto di legge il provvedimento che si legge nell'art. 5 in quanto ritenne che l'imposta sulla rendita, sotto forma d'imposta sulla ricchezza mobile, era già sancita dalla legge del 14 luglio 1864.

E difatti, gettando lo sguardo sopra le varie disposizioni che si contengono in quella legge, non pare si possa affacciare dubbio della comprensione della rendita in questa tassa. Noi difatti abbiamo l'art. 5 che dice:

«Ogni individuo o ente morale sì dello Stato che stra-

niero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile. »

Il successivo articolo 6° dispone: « Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistente nello Stato, lettera B, gli stipendii, pensioni, annualità, interessi, e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato. »

Finalmente alla lettera E, e in generale ogni specie di reddito non fondiario e che si produca nello Stato.

Nell'articolo 10 al primo capoverso è scritto: « lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto. »

Dall'insieme di queste disposizioni pare indubitato che le rendite dello Stato come ricchezza mobile che si produce nello Stato, e che deve dallo Stato pagarsi, è assolutamente compresa nella imposta della ricchezza mobile, che questa tassa investe i forestieri, come gli statisti, i forestieri che hanno residenza nel Regno, come quelli che non vi stanno, per la ragione precipua che la rendita sui fondi pubblici è parte della ricchezza mobile che si produce nello Stato. Il regolamento poi se per avventura dubbio vi fosse stato, lo avrebbe addirittura eliminato spiegando ciò che s'intendeva sotto nome di annualità ed interessi dovuti dallo Stato. Vi ricorderete poi, o Signori, che in occasione della discussione che fu fatta in Senato della legge sulla ricchezza mobile (a cui non mi trovai presente) fu da alcuni Senatori proposto un emendamento il quale tendeva appunto a fare dichiarare esente dall'imposta sulla ricchezza mobile la rendita dello Stato. In codesta discussione fu proposto un emendamento per dichiarare esente quella rendita dalla imposta sulla ricchezza mobile, ma l'emendamento non fu accolto, volendosi ed intendendosi da tutti che anco la rendita fosse compresa nell'imposta.

Dietro questo convincimento la Commissione della Camera dei deputati scese ad un successivo esame; essa vide che questa legge così assoluta e comprensiva di tutta quanta la rendita rimaneva in parte inefficace; la pagavano alcuni contribuenti che si crederono in dovere di dichiarare la rendita; non la pagavano altri che accennavano a dubbi sulla vera portata della legge; non la pagarono poi tutti quelli che dimoravano all'estero. Ma siccome il disposto della legge appariva chiaro alla Commissione, così per non instabilire disparità in questa materia, e per non lasciare in gran parte infruttuosa una disposizione preordinata a produrre un gran beneficio all'Erario, si pose a studiare un modo di renderla efficace, e venne nella determinazione di proporre il metodo della ritenuta, perchè questo prima del pagamento della rendita era indubitatamente efficace e colpiva tutte quante le rendite senza

eccezione alcuna tra le nominative e quelle al portatore, tra quelle possedute dai regnicoli e quelle possedute dagli stranieri. Aveva poi il vantaggio di risparmiare allo Stato la spesa di percezione, di modo che la Commissione credette che in questo modo la legge non sarebbe più defraudata: e da parola morta che era in parte, sarebbe divenuta parola viva, e universalmente osservata.

E tanto piacque alla Commissione finanziaria della Camera dei deputati questo modo della ritenuta come mezzo d'esecuzione della legge sulla ricchezza mobile che credette doverlo estendere ad altri casi.

Propose nell'articolo 6° la ritenuta anche per la tassa che investiva gli stipendii, le pensioni, e gli assegnamenti che si pagano dallo Stato.

Propose pure, e dispose nell'art. 6 che le provincie, i comuni, i corpi morali e le amministrazioni le quali avessero impiegati, o pensionati, stipendii, o pensioni da pagare, potessero ritenere quel tanto che le provincie, i comuni e i corpi morali avrebbero dovuto versare nelle casse dello Stato per conto di questi loro creditori.

Finalmente fu esteso coll'art. 7 ad altre amministrazioni.

La ritenuta dunque parve alla Commissione finanziaria l'unico mezzo di render esecutoria la legge sulla ricchezza mobile; e le proposte di essa dopo viva discussione furono approvate; ma ognuno sa quali rumori destò l'approvazione dell'art. 5; si suscitò paura, si temette lo scredito assoluto delle nostre finanze, si parlò della rovina, e della morte del credito pubblico, si disse e si sostenne che il ribasso della rendita che seguiva gradatamente da qualche tempo nel Regno e che andava crescendo provenisse unicamente da questa causa (come se altre ben più gravi non se ne presentassero) la quale si diceva antiveduta anche prima che venisse pubblicata la relazione sui provvedimenti finanziari.

Indi si risvegliarono le antiche opinioni, e le molte scissure su questa materia.

Vi fu chi disse, che non si poteva tassare la rendita pubblica, vi fu chi disse che la ritenuta non era un modo di esecuzione della legge del 1864, ma era una tassa speciale; vi fu infine chi, ammettendo che la rendita si potesse tassare, censurava il modo come esorbitante ed inconveniente. Ma facile egli era, ed è, il rispondere a questi obbietti.

L'opinione che la rendita dello Stato non fosse tassabile, è un'opinione teorica ed accademica, che è inutile ora esaminare.

La rendita è stata tassata dalla legge del 1864.

Disputare di questo, pare a me tempo perduto; e non credo che si possa neppure dire che la legge non vuole colpire la rendita la quale si dovesse pagare fuori dello Stato, perchè la legge non guardava il luogo dove doveva farsi il pagamento, ma al luogo dove esisteva questa parte di ricchezza mobile, e dove si produceva, e la ricchezza mobile esisteva, e si pro-

duceva nello Stato, e la legge voleva percuoterla, senza curarsi di sapere chi ne fosse il padrone. Quindi l'opinione di coloro che parlavano della non tassabilità della rendita è un'opinione che deve tacere dinanzi alla legge esistente. Si diceva che la ritenuta era una tassa speciale la quale non poteva certamente in virtù della legge del 1862 essere sancita; ma ancora qui era ed è facile di rispondere coi fatti che la ritenuta non veniva a convertire l'imposta generale in una tassa speciale.

Innanzitutto gli stessi fatti che sono raccontati nella relazione della Camera dei deputati, e che credo che non si possano controvertire, proverebbero il contrario. La ritenuta sulla rendita è stata in vari modi esercitata dopo il 1864; essa è stata esercitata sopra la rendita dei pupilli, delle comuni, dei corpi morali che esistevano nelle casse dello Stato; è stata esercitata sopra le cartelle di rendita dai contabili depositate nelle casse dello Stato; è stata esercitata sopra le cartelle di rendita depositate nelle casse pubbliche da tutti gli appaltatori di quelle grandi costruzioni che si eseguono nello Stato; è stata esercitata su tutte le cedole nominative.

Adunque la ritenuta era un fatto ormai compiuto, a carico di una parte almeno dei creditori della rendita. Ma questo non è tutto. Citerò in esempio un altro fatto che ancora non sarà noto al Senato. Fra i debiti pubblici dello Stato, sebbene redimibili, ve n'è uno che ha la sua origine in Toscana, ed è il debito pubblico che ha la sua garanzia sopra le miniere di ferro dell'Isola dell'Elba; debito di cui lo Stato garantisce il rimborso dopo il 1880, e di cui garantisce pure il pagamento dei frutti; ma i frutti per commissione dello Stato della Reale Amministrazione delle miniere, e per essa, forse per incarico avuto da una Casa bancaria. Ebbene, nell'occasione che si sono pagate le cedole di rendita di questo debito pubblico unificato già da due anni, questa Casa bancaria, che paga per conto dello Stato, ritenne una parte della rendita. Quindi la ritenuta anche sopra questa specie di debito pubblico è stata esercitata da due anni senza reclamo. Non è dunque vero un fatto che la ritenuta sia una tassa speciale; è in modo efficace di rendere esecutoria la legge e nulla più.

Quanto a coloro i quali dicono che il modo adoperato per rendere esecutoria la legge è esorbitante, e che per vituperarlo usano persino della frase del divino poeta « *il modo ancora mi offende* » la risposta può essere pronta.

È il modo che offende o l'effetto che si produce? Io credo che nessuno di noi, o Signori, esiterà a rispondere che non è il modo, ma che è l'effetto.

Se per avventura fosse possibile di ritrovare un altro modo di percepire l'imposta stabilita colla legge del 1864, più indiretto, più obliquo, più occulto, ma efficace se non al pari, almeno quasi pari a quello della ritenuta, io domando se le grida di dolore che sono sorte da parte degli interessati cesserebbero im-

manentemente, o se non si tornerebbe a gridare; ma anche quest'altro modo che intendete di sostituire ci offende; non lo vogliamo, voi rovinare il credito, violate i patti.

Se adunque non è il modo della ritenuta che offenda i creditori della rendita, egli è chiaro ed indubitato che l'offesa viene dalla legge che ha sancito l'imposta sulla medesima. La ritenuta ha chiarito solamente un fatto; ha chiarito cioè che, venendo essa a rendere impossibile ogni elusione della legge, specialmente da parte di quelli che possiedono rendite al portatore, la radice del male (se male si deve chiamare) risaleva più alto della legge. Ma allora ognuno intende che, ritenendo che la causa delle querimonie, dei lamenti, delle catastrofi passate e future, che ci minacciano, non sta nell'articolo quinto che ora si esamina, ma nell'imposta costituita nel 1864.

Quindi ove si intendesse, come forse intenderà il Senato, di scendere alla proposta abolizione dell'articolo 5°, non bisogna dissimularsi lo spirito e la portata di tale deliberazione.

Intanto si ricuserebbe la ritenuta, in quanto si riconoscerebbe che essa forma l'unico modo di far pagare la tassa; ma siccome questo pagamento non lo si vuole, perchè disturba il credito e non piace ai negozianti della rendita, così si condanna la legge creatrice dell'imposta sulla rendita pubblica.

Che cosa rimane allora a fare?

Io credo non si possa esitare un momento.

La legge non può essere parola morta per alcuni, e parola viva per altri; la legge non può essere sorgente di ingiustizie, ma deve essere eguale per tutti, lo vuole lo Statuto, lo vuole la giustizia. — Se è vero che la legge ha già colpito di ritenuta molte classi di possessori di rendita, che non si potevano sottrarre; se è vero che una parte dei contribuenti, interpretando la legge per quel che veramente suonano le parole, e facendosi scrupolo di osservarla, perchè cosa seria e obbligatoria per ogni onesto cittadino, hanno fatto le dichiarazioni ed han pagato, egli è della più stretta convenienza che il provvedimento proposto si estenda a tutti perchè a tutti debbe essere efficace la legge.

Una volta stabilita la ritenuta, la legge del 1864 è seria e produce il suo effetto, le coscienze elastiche non ci si possono più sottrarre: se la ritenuta non si vuole, bisogna proclamare l'abolizione della tassa.

Su questo credo non si possa esitare.

Leggendo però la relazione della Commissione senatoria parmi che essa non abbia calcolata tutta la conseguenza dell'abolizione dell'art. 5°.

Io ho veduto che una parte della Commissione si limita a proporre l'abolizione pura e semplice dell'art. 5°, e che solo una minoranza, assai piccola se si vuole, costituita dall'onorevole suo relatore, e da qualcun altro, vorrebbe esplicitamente dire quello che viene implicitamente riconosciuto coll'abolizione pura e semplice dell'articolo stesso.

Io non credo si possano far qui distinzioni: una

parte di cittadini non deve essere di peggiore condizione dell'altra, nè si possono distinguere i possessori della rendita che vivono nello Stato da quelli che vivono fuori; all'onde questa distinzione fosse anche possibile lo inserirla nella legge, sarebbe inefficace, perchè potrebbero sempre gli statisti mandar le loro cedole all'estero per averne quivi il pagamento.

Nemmeno possono farsi distinzioni fra la rendita nominativa e quella al portatore, distinzioni, che recherebbero una gran deprezzazione a carico della prima in vantaggio della seconda.

Se dunque si vuol essere logici e giusti non sonovi, secondo me, che due sistemi.

Il primo è quello di accettare l'articolo 5° riconoscendo che le necessità della cose sono tali e tante, che non permettono di esentare dall'imposta nessuna specie di ricchezza mobile esistente nello Stato; nè il credito pubblico per questo verrebbe a perire. E quantunque il credito sia eminentemente sensitivo, al pari e più della donna la più nervosa, e che non tolleri la più piccola tortura dichiarandosi inabile a sottostare alle dure vicende e necessità comuni, pure è giocoforza vincere le sue apparenti delicatezze ed abituarlo a sottostare egli pure alle comuni inevitabili vicende.

Non vi è cosa umana che non debba cedere al fato supremo in cui si trova il paese, ed io rammenterò in quest'occasione quello che è accaduto pel corso forzato dei biglietti. Nella occasione in cui si fece nell'aula del Senato una grave discussione relativa al servizio delle Tesorerie da affidarsi alla Banca, io preconizzava come conseguenza di quel provvedimento il corso forzato dei biglietti per una via indiretta ed obliqua, e diceva che piuttosto andarvi per via indiretta, era meglio stabilirlo (quando fosse necessario) direttamente e chiaramente per via di legge.

L'onorevole Ministro delle finanze in quell'occasione m'interruppe e mi disse queste parole che sono registrate negli Atti: *mai, mai il corso forzato*. Pure l'onorevole Ministro tre mesi dopo cedendo giustamente alla necessità sopravvenuta non tenne più conto delle sue parole; il mai e il no si convertì nel sì e decretò il corso forzato. Nè di questo gli farò rimprovero; lo lodo anzi perchè dovere dello statista è quello di cedere alle necessità inevitabili, e di far piegare a quelle anco le cose e le persone renitenti. E il credito pubblico deve sottostare a questa necessità. Meglio è dunque che sottostia oggi anco alla presente, la quale è piccola e comune a tutti ed a tutto per antivenire necessità e catastrofi maggiori; questo è il primo sistema da potersi seguire, l'altro sistema è il sistema dell'abolizione parziale dell'articolo quinto, la quale esprimerebbe in sostanza che non potendosi adottare la ritenuta, siccome quella che renderebbe seramente esecutoria la legge creatrice della tassa sulla rendita, così conveniva proclamare chiaramente e francamente che la rendita pubblica dello Stato non doveva esser

compresa nella imposta sulla ricchezza mobile, e ciò nell'interesse di tutti e per più ragioni.

Prima di tutto, perchè abolendo la ritenuta voi venite ad inibire al Governo di adoperare la ritenuta in tutti quei casi in cui l'ha adoperata finora, vale a dire che il Governo non potrebbe più ritenere la tassa sulle cartelle depositate nelle casse pubbliche, sulle cartelle dei corpi morali, su quelle dei contabili e degli appaltatori. In secondo luogo poi vi sarebbe da dubitare che venisse a mancare nel possesso della rendita l'obbligo della dichiarazione, tostochè nella legge presente, tolto via l'articolo 5, sparirebbe ogni disposizione sulla tassa della rendita pubblica, e nel successivo art. 10 non è espresso l'obbligo dei possessori a farne la dichiarazione, mentre è pure stato ingiunto ai creditori contemplati negli articoli 6, 7 e 8.

Leggete l'art. 10 e ve ne persuaderete.

L'art. 10 dice:

« Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 6, 7 e 8. »

Adunque parrebbe che mercè della presente legge i creditori della pubblica rendita non fossero più obbligati a farne la dichiarazione; e una volta che si abolisse l'articolo 5° sarebbe probabilmente necessario modificare l'articolo 10 con dichiarare che i possessori di titoli di rendita pubblica sono essi pure tenuti a denunciarli come parte della ricchezza mobile. Ma poichè non è proposta alcuna modificazione all'articolo 10, e perchè la ritenuta una volta abolita, con la soppressione dell'articolo 5 non è più applicabile a nessuna specie di rendita, io ho ragione di dire che l'abolizione di detto articolo contiene implicata e nel suo spirito e nelle sue conseguenze l'abolizione della tassa sulla rendita stabilita con la legge del 1864. E quando ciò sia, io reputo conveniente che il Senato lo proclami ad alta voce e chiaramente: ce ne va della sua dignità, ce ne va poi dell'autorità della legge. Questa legge appunto che ha voluto prevenire la frode ed il contrabbando e contiene speciali disposizioni penali assai più gravi di quelle che esistevano a carico di chi defrauda la finanza, verrebbe con una disposizione imperfetta ad aprire essa stessa e volontosa l'adito alle frodi. Essa direbbe ad una parte dei contribuenti: fate quel che volete; se non pagate, non me ne importa; se non volete obbedire, non obbedite; io comando, ma non mi do pensiero di essere rispettata.

Ma la legge, o Signori, deve essere una parola seria, autorevole, ed obbligatoria per ogni ordine di persone; gli audaci come i semplici devono rispettarla, i grandi come i piccoli: quando invece sia tale che i pochi ed i semplici sottostiano ad essa, giova abolirla per non esautorare la legge e il legislatore.

È d'uopo adunque uscire dagli equivoci e dagli imbarazzi.

Anche la diplomazia in questi giorni ha fatto dei

miracoli perchè ha lasciato le frasi degli oracoli, le parole sibilline per parlare chiaro e netto. Molto più deve farlo la legge ed il legislatore se vuol provvedere alla propria dignità ed autorità.

Si dica adunque schiettamente che l'imposta sulla rendita è abolita quando non si voglia conservare l'articolo 5. Quanto a me dichiaro che non voterò l'abolizione dell'articolo 5 se prima non si stabilisce nettamente che ogni tassa sulla rendita è abolita a tutti gli effetti e per tutti. Ed è per ciò che io conchiudo col proporre al Senato, non la totale, ma l'abolizione semplicemente parziale dell'articolo 5 nei seguenti termini: « Nella determinazione della parte imponibile dei redditi non saranno compresi quelli provenienti da titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile. »

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Poggi propone la soppressione dell'ultima parte dell'art. 5, ammetterebbe cioè l'articolo 5 fino alla parola *redimibile*; vuol dire che la sua proposta è la divisione dell'articolo nella votazione.

Senatore Poggi. L'abolizione parziale di questo articolo.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Se non ho male inteso la portata dell'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi si riduce a sostituire alla ritenuta sulla rendita l'abolizione della tassa dell'entrata sulla rendita: è vero?

Senatore Poggi. Precisamente.

Ministro delle finanze. Ridotta la cosa a questa semplice espressione comincio a dichiarare che il Ministero recisamente vi si oppone, e ne sottometterò al Senato le ragioni.

Ho seguito coll'attenzione che sempre merita l'onorevole oratore, e mi sono accorto che il dilemma d'includere tutto per mezzo di ritenuta, o di tutto escludere, si fonda sopra una definizione della tassa sull'entrata che non risponde, mi sembra, perfettamente al concetto di questa imposta.

Se la tassa sull'entrata fosse una imposta reale, cioè se fosse dalla legge destinata a colpire la cosa, a colpire ciascuna specie di entrata nella sua origine, quando è nello stato di frutto di un capitale, o di un lavoro nel primo momento che spiccia dalla produzione, io credo che potrebbe seguirsi il ragionamento del preopinante sino, non alle estreme, ma alle vicine conseguenze di questa premessa. La tassa sull'entrata però ha una natura diversa, e ripeto qui sotto altra forma quello che ho detto ieri, cioè che tutti i ragionamenti i quali si facessero sulla tassa dell'entrata, supponendola una tassa reale, conducono a conseguenze erronee. La tassa sull'entrata tiene luogo di quella tassa indiziaria che in Francia, come già nell'antico Piemonte, si chiama mobiliare e personale.

La sola differenza è che nella Francia come nell'antico Piemonte quella tassa era stabilita per via di indizi, e secondo la legge italiana novella la tassa medesima è stabilita per mezzo di accertamento diretto della entrata.

Non istarò qui a fare la critica dell'uno o dell'altro sistema, nè a vedere se forse non sarebbe più utile (come ho individualmente ripetuto, ed il Senato lo sa) di sposare insieme questi due elementi; ma il fatto sta che la tassa sulla entrata ha il carattere di una tassa personale. Ora, le tasse di questa natura esercitate per via di ritenuta diventano tasse reali, ed è precisamente perchè la ritenuta non potrebbe applicarsi che a qualche specie d'entrata soltanto, che io ho questa opinione, che per mezzo della ritenuta diventa questa una tassa speciale, cioè diventa tassa reale che innestata in una tassa generale personale ha un carattere diverso e diventa tassa speciale. Ora, o Signori, se voi vi fate a considerare le due parti del dilemma posto dall'onorevole Senatore Poggi, voi vi accorgete che esse stanno come appoggiate in equilibrio sopra questo concetto, il quale, dico liberamente, mi sembra erroneo, cioè che la tassa sull'entrata non sia una tassa personale, ed allora o fate la ritenuta su tutto, ovvero non dovette ritenere su nulla.

Io dico, o Signori, che quando si tratta di tassa sull'entrata, la ritenuta può essere giustificata da una necessità per cui si innesta una parte di tassa reale con una tassa generale personale, ma quella parte che è sottoposta a ritenuta, cessa di essere un'imposta personale, e diventa relativamente un'imposta reale, appunto per ciò ineguale e ingiusta. E per vero, o Signori, credete voi che tutti i frutti, prima di divenire entrata, siano tutti destinati sotto forma di entrata, ad essere colpiti da imposta? Ne sarebbe questo un gravissimo errore, che si fa evidente, allorchè appunto si tratta di cedole sul Debito pubblico. Molte cedole del Debito pubblico non rappresentano direttamente entrate private di chierchessia, ma sono puramente materia di negoziazioni, e di operazioni bancarie, talchè danno un'entrata la quale sola deve essere colpita di quella imposta personale, che si chiama imposta sull'entrata, ma non sono titoli che rappresentino un frutto da essere colpito direttamente come entrata.

Quando poi mi si argomenta il contrario, dicendo, o tutte le rendite pubbliche debbono essere colpite, o nessuna, nego la seconda parte del dilemma, e dico, coll'imposta sull'entrate non debbono essere colpite tutte le cedole di rendita.

Ancorchè fossero tutte dichiarate, non dovrebbero essere tutte colpite, perchè quando per esempio un istituto di credito, per non parlare di un banchiere, abbia acquistato verso la fine di un semestre una parte considerevole di rendita, non per usufruirne come fa un privato investendo un capitale che gli deve dare un frutto annuale, ma impiegando parte dei suoi capitali per comperare quella rendita e quindi rivenderla, e il 1° di luglio riscuote il semestre, di-

rete voi che tutto il valore del semestre rappresenta un'entrata di quella società, un suo beneficio, i suoi guadagni netti imponibili coll'imposta sull'entrata? No, Signori, rappresenta una parte di quel capitale che si chiama rendita pubblica con cui esso fa una operazione bancaria, e del quale si serve come strumento, e si giova come materia per il suo speciale commercio, che si chiama commercio di Banca. I guadagni che può farvi sopra, sono parte di quella sua rendita annuale che deve essere da voi colpita colla tassa, ma voi non potete esigere il frutto del semestre, il quale è da lui considerato come parte del frutto della sua speculazione. E per vero, o Signori, si supponga che fatto quell'acquisto, e vendendo poi quelle cedole al 5 o al 6 di luglio, egli venda al 2 e 1/2 di meno di quello che le aveva acquistate, sui suoi registri metterà questa vendita che rappresenta il capitale da lui versato meno il 2 1/2, ma nel libro dei benefici e perdite segna egualmente due somme, nel libro delle perdite il 2 1/2, nel libro dei benefici il 2 1/2, il frutto del semestre beneficio e perdite equilibrandosi fa sì che egli non ha guadagnato né perduto.

Invece se al 5 o al 6 di luglio egli vende non per 2 1/2 ma per il 2 di meno, siccome tra la perdita ed il beneficio vi sarà il 1,2 di differenza, questo mezzo è il beneficio che concorrerà a formare il guadagno netto imponibile della società in fine dell'anno. Potete voi dunque colpire il 2 1/2 mediante ritenuta? No, o Signori, perchè voi colpirete parte del capitale, ma non avrete imposto la tassa sull'entrata.

Negando adunque la premessa del sillogismo dell'on. Poggi, cioè che la ritenuta rappresenti la tassa sulla entrata, negando che la tassa sulla entrata sia una tassa sul frutto in personale e non su quello che buona la parola *entrata* grammaticalmente, negando io questa premessa, intendo il Senato come per anticipazione ne ho combattuto tutte quante le conseguenze.

La tassa sull'entrata non deve comprendere ogni specie di frutto per intero, ma quella sola qualità, quella sola quantità di frutto risultante da produzioni o impieghi produttivi di ogni genere. E siccome per la rendita pubblica una parte considerevole dei frutti pagati dal Governo sotto forma d'interessi non rappresenta vera e pura entrata imponibile, non può, senza commettersi ingiustizia, tutta la quantità intera dei frutti essere per ritenuta sottoposta a tassa, senza pena di veder convertita un'imposta sull'entrata in un'imposta reale, un'imposta personale sull'entrata in un'imposta relativa e determinata sopra una qualità di frutti, non sopra una parte di entrata. Io quindi non ammettendo la premessa del sillogismo non posso ammetterne, come ho già detto, la conseguenza, cioè quanto soggiunse l'on. Senatore Poggi, specialmente quando poi egli invoca l'eguaglianza in faccia alla legge, perchè, come ho dimostrato, il modo della ritenuta conterrebbe implicitamente in sé una necessaria disuguaglianza.

Ma, dice l'on. Senatore, se voi non effettuate la ritenuta, una parte dell'entrata vi sfuggirà. Io ho già

dimostrato, che una parte non deve pagare l'imposta; ma senza dubbio una parte ancora, che veramente è destinata a dare una entrata certa, sparirà. È questo veramente un inconveniente solo di questa specie di entrate? Quando l'avvocato denuncia ciò che gli pagano i clienti, quando il medico denuncia quello che lucra al letto del malato, credete voi, o Signori, che una parte di queste entrate non sfugga all'imposta sull'entrata? Se una parte non molto maggiore di quella che realmente vi sfugge non vi è sottratta, questo si deve alla diligenza di quelle Commissioni, le quali col loro prudente arbitrio vanno reintegrando per vie più o meno dirette al loro giusto limite le entrate di ogni contribuente. Ora, Signori, quando voi non eccitate, come l'on. Senatore Poggi vorrebbe, dalla tassa le cedole del Debito pubblico, che cosa avviene? Ne avviene che per questa entrata pagano più che non apparisca direttamente dalle denunce, perchè quando il dichiarante concede nella sua cedola di avere l'entrata di dieci, e quando per gli aumenti che si fanno, stabiliti per vie prudenziali ed indiziarie, l'entrata è portata al 15, in quel cinque di aumento stabilito si comprende ogni e qualunque specie di ricchezza che abbia dato incremento alla entrata stessa, e tra queste specie di ricchezza vi saranno certamente ancora le rendite pubbliche non denunziate.

Sono adunque quelli indicati dall'onorevole Senatore Poggi inconvenienti generali di questa tassa, che non provano nulla nella specie, perchè proverebbero contro il genere; certo hanno forza ed efficacia molta, ed è per questo che io con altra veste, in altri tempi e con altra qualità, dichiaravo il mio pensiero individuale, e diceva che bisogna sposare insieme gli indizi colle denunce e in questa opinione individuale io persisto; ma ciò non toglie che la legge qual è non ammetta l'esperimento sulla mistura dei due sistemi; essa continua a seguire il sistema dell'accertamento delle denunce.

La legge, quale è, ha i suoi inconvenienti, ne ha per ogni specie d'entrata; nè io voglio argomentare da questi inconvenienti contro quello che si vorrebbe fare per la presente questione.

Certo questa parte della questione non mi fa per ora sentire la necessità di discutere più direttamente l'articolo 5; ma, se pure devesi toccare di un argomento di cui si è servito l'onorevole Senatore Poggi per comprovare la sua tesi, cioè che se non si esentua la rendita pubblica, bisognerebbe avere il coraggio di votare l'articolo 5, perchè almeno darebbe un vantaggio allo Stato, io dirò, o Signori, che anche per ragioni finanziarie, io nutro diversa opinione. E senza ripetere speciali argomenti, che forse i signori Senatori potranno sottoporre al Senato, ce ne dà un esempio evidente una potenza a noi vicina, ed oggi non più amica, l'Austria: perchè dal 1864 in poi, in tutti i prestiti che effettuò, ha posto un'eccezione o garanzia di non sottomettere le rendite pubbliche alla ritenuta che aveva decretata nel 1859. E cosa veramente pro-

digiosa che anche oggi, l'Austria imponendo un prestito forzoso alla Venezia ha avuto la *squisitezza* di introdurvi questa eccezione, e di dichiarare che i titoli del nuovo prestito saranno esenti dalla ritenuta sulla rendita. Locchè vi prova, o Signori, quanto poca buona prova abbia fatto anche finanziariamente la ritenuta sulla rendita.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Al punto al quale è giunta la discussione io sento che veramente il parlare in senso contrario alla opinione emessa dalla Commissione del Senato e dal sig. Ministro è veramente un volere navigare contr'acqua.

Ond'è che se io mi determinai non ostante a prendere la parola, non lo feci che ben mestamente per rispondere al grido della mia coscienza.

Era mio intendimento di esaminare la proposta questione sotto due punti di aspetto; sotto il punto d'aspetto cioè del diritto pubblico da costituirsi a riguardo della rendita sul Debito pubblico, e da quello dei diritti stabiliti dalle leggi che già esistono nel nostro Stato.

Ma dopochè ho udita l'ultima eloquente ed acuta orazione del sig. Ministro, io credo opportuno di entrare subito ad esaminare la giustizia del fondamento delle osservazioni che egli ha messo innanzi. L'onorevole sig. Ministro a base del suo sistema poneva che le legge che attualmente ci regge sulla ricchezza mobile, e l'imposta che gravita sulla medesima, non è un'imposta reale, ma è un'imposta personale.

È questo a mio credere il punto essenzialissimo da esaminarsi, ed io lo farò con quella maggiore imparzialità che per me sia possibile.

Non vi è pubblicista, il quale parli del costituito personale, e del costituito reale, che non avverta essere indispensabile di tenersi bene in guardia nella limitazione dell'effetto dell'uno e dell'altro, dal confondere gli effetti colla immediata determinazione delle cause, giacchè per l'attinenza necessaria che hanno le operazioni che riguardano il costituito reale con quelle che riguardano il costituito personale, se bene non si sta attenti a questa divisione, si viene a confondere una cosa coll'altra. Io sento, o Signori, quanto in dottrina tanto astrusa e difficile, poca autorità possa meritare la mia povera voce, ed è perciò che io mi prenderò la libertà di riferire a questo proposito al Senato l'opinione di un pubblicista che riassumendo le più recenti e le più accreditate opinioni di tutti i più reputati pubblicisti europei, così si esprime citando a sua volta altri pubblicisti.

Il sig. Félix a pagina 33 così dice:

« Pour juger si un statut est réel ou personnel, il ne faut pas en considérer les effets éloignés, les conséquences ultérieures, autrement comme il n'y a pas de statut personnel qui ne produise un effet quelconque par rapport aux biens, ni de statut réel qui n'agisse pas contre-coup sur les personnes, il faudrait

dire qu'il n'y a point de statut qui ne soit pas tout à la fois et personnel et réel; ce qui serait absurde et tendrait à établir une guerre ouverte entre les coutumes lois. — Que faut-il donc faire? Il faut s'attacher à l'objet principal, direct et immédiat de la loi, et oublier les effets. — Si l'objet principal direct, immédiat de la loi est de régler l'état de la personne, le statut est personnel; les effets par rapport aux biens ne sont plus que les conséquences éloignées de la personnalité. — Au contraire, si l'objet principal, direct, immédiat de la loi est de régler la *quantité, la nature des biens*, la manière d'en disposer, le statut est réel; les effets par rapport aux personnes ne sont plus que des conséquences éloignées de la réalité. »

Sono queste, o Signori, le massime prevalenti in questa materia del diritto pubblico europeo.

Poniamo queste massime a raffronto colle disposizioni della legge le quali colpiscono colla tassa della ricchezza mobile la rendita stessa.

L'art. 1 della legge 14 luglio 1864 dispone in questi termini: « è stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile del 1864 colle norme seguenti: »

Tra queste norme all'art. 5 lettera b annovera le fonti seguenti: « gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni ecc. »

Io sfido chiunque, o Signori, a trovare che questa legge nelle disposizioni che ho riferite parli mai delle persone; essa parla costantemente della rendita delle cose, e dichiara qual è questa rendita, e in quali circostanze essa sia dalla legge colpita. Per conseguenza applicando il principio tanto raccomandato da tutti i pubblicisti, di non confondere gli effetti della legge cogli oggetti da essa indicati, è forza riconoscere che la tassa attuale è una tassa non personale, ma reale, o che non può perdere mai questo carattere per gli effetti che venga a produrre sulle persone; giacchè senza di ciò, si fa quella tal confusione che tutti i pubblicisti europei hanno preveduto e raccomandano di evitare, di confondere cioè lo Statuto collo Statuto personale.

Premesse queste osservazioni, veniamo alle applicazioni in forza delle quali l'onorevole signor Ministro credeva che la tassa sull'imposta della ricchezza mobile cioè la tassa reale diventasse personale per il fatto della ritenuta. Ma, o Signori, il fatto di una tassa che colpisca o non colpisca una rendita, ne cambia esso la natura? Io non lo credo. La rendita, conserverà la sua natura, sia o non sia colpita dalla tassa. Dunque non vedo come questo fatto possa far diventare per sé personale un'imposta che prima era reale.

Per conseguenza non so vedere quale portata possa avere questa distinzione.

Ma, si disse, la rendita del Debito pubblico forma oggetto di contrattazioni.

Chi fa la rendita oggetto di contrattazione, non cal-

cola tanto sul capitale, quanto sulla rendita: egli sa che al tal giorno deve ritirare una data somma d'interessi, che sono pagati dallo Stato senza veruna diminuzione, quindi voi non lo potete colpire.

Ma, o Signori, questa, a mio credere, è una petizione di principio, perchè tutto sta nel vedere se veramente la tassa è reale, e se lo colpisce validamente la rendita; giacchè ove ciò sia dimostrato, la persona interessata sa che la rendita colpita da una tassa reale, la quale colpisce la rendita presso qualunque persona sia; ed in questo caso non può invocare una buona fede, che non può e non deve avere dal momento che sa, che la cosa che passa nelle sue mani, è colpita dalla tassa.

Per conseguenza, ripeto, questo argomento si riduce ad una vera petizione di principii.

Un altro argomento crebbe l'onorevole Ministro di finanze che si potesse dedurre dalla circostanza, che quando una ditta commerciale ad esempio specula sulla rendita, essa ricava un vantaggio da questa sua speculazione, il quale sia già colpito dalla tassa che aggrava le speculazioni commerciali, e che quindi havvi duplicazione di tassa.

Ma Dio buono, è questa forse una particolarità di questa rendita?

Cambia forse la natura generale delle cose?

Ma, e chi specula sugli stabili, non specula su di un fondo già colpito da un'altra tassa?

Qui vi sono due rendite diverse, cioè la rendita della cosa colpita dalla tassa, e la rendita che forma il prodotto della negoziazione: sono due rendite diverse, che evidentemente vengono colpite da due tasse diverse.

Nè l'argomento addotto in contrario mi pare che provi cosa alcuna di concludente.

Un altro argomento infine, per combattere quelle ragioni di parità, che non a torto venivano invocate dall'onorevole Senatore Poggi, il quale diceva, e giustamente, a mio credere: ma dacchè vi sono rendite pubbliche costituite con norme esattamente eguali in origine per tutte, perchè vorrete voi, con delle disposizioni viziose che schiudono la porta a tutte le frodi ed alle occultazioni, far sì che una parte dei possessori di queste rendite che tutte sotto l'impero di un'identica legge hanno dato il danaro loro allo Stato, una parte sia assoggettata al pagamento di una tassa, ed una parte invece completamente esonerata? E chi poi per di più sono questi esonerati?

Sono coloro, a quali la legge accorda generalmente protezione, appunto perchè li trova in condizioni tali che la meritano; sono i minori, i pupilli, le opere pie; sono infine tutte quelle persone o corpi morali, che l'organamento generale dello Stato ha riconosciuto opportuno non di aggravare di carichi ma di singolarmente proteggere.

Contro quest'argomento il sig. Ministro si è prevalso di un altro argomento specioso bensì, ma che, a mio credere, non fa al caso; egli ha detto: ma, non dovete di-

menticare che noi siamo in tema di dichiarazioni, e che quindi in tema di dichiarazioni la frode alla legge è molto facile; questo disgraziatamente è un punto sdruciolato; si può fare facilmente frode alla legge, è impossibile costantemente impedirla. Ma qui spieghiamoci bene; altro è che nel fatto si possa far frode alla legge, altro è che la legge dischiuda una porta perchè la frode si faccia, altro è che la legge dichiari che è una tassa, o che lo dichiari il Ministro, che la tassa essendo personale non può colpire gli stranieri, che essi in niun caso possono essere dalla tassa stessa colpiti; perchè, come dice il signor Ministro, la legge è personale, quindi essendo personale non può colpire la persona degli stranieri, altro è che tolleri abusi e frodi che non può impedire. Quindi trovo grande diversità tra l'abuso che si può commettere per sottrarsi all'intero pagamento della tassa, e lo schiudere la porta non solo all'abuso, ma all'applicazione di un diritto che non è un vero diritto, ma bensì la conseguenza di un'erronea interpretazione della massima di pubblico giure, e che con ciò si giunga a far sì che il paese venga defraudato di una gran parte della rendita della quale credo abbia tutto il diritto e la necessità di servirsi.

Per conseguenza mi pare che anche queste osservazioni molto eloquentemente e molto argutamente messe innanzi dal signor Ministro non reggano ad una seria indagine.

Si citò infine l'esempio dell'Austria.

In fatto di debito pubblico vi sono grandissimi esempi da citare in Europa; quando grandi avvenimenti che interessano in generale l'umanità si manifestano, l'antico ordine di cose viene scosso a segno che per trovarsi poi in armonia col nuovo diritto che subentra, è necessario che si venga a modificare alcuna legge, a togliere alcuni diritti, a sanzionarne dei nuovi, a distruggerne dei vecchi.

Questo è quello che accadde al diffondersi in tutta l'Europa dei principii della rivoluzione del 1789.

Fra quante Potenze europee si trovarono allora nella difficoltà, e dirò quasi nella impossibilità di far fronte ai loro impegni del Debito pubblico, credo che non ve ne sia stata nessuna che abbia trattato peggio i suoi creditori di quello che ha fatto l'Austria.

Ebbi occasione di esaminare alcuni contratti di prestiti che essa aveva costituiti, non solo esenti da qualsiasi imposta, ma per cui si dava ipoteca sui beni dello Stato, sui beni della Corona, con tutte quelle maggiori assicuranze che si potessero immaginare.

Vinta la rivoluzione, vinte dall'Austria infine le lunghe guerre che tennero dietro alla rivoluzione medesima, i beni esistevano, le ipoteche erano in vigore, ma il pagamento degli interessi, quello degli arretrati non venne mai, e non solo non venne completo, ma non venne nemmeno con quelle disposizioni, con quei pagamenti in carta che molti altri paesi hanno pure fatto. La Francia consolidò il suo debito stabilendo il così detto terzo consolidato; diede per resto pagamento coi celebri *assegnati*; ma in fine qualche cosa

fece; l'Austria stette fino al 1816 o 1817 senza dare alcuna cosa, poi cominciò a pagare con carta che proseguì a scapitare immensamente.

Ora, le tradizioni sono tradizioni, esse traggono alla riproduzione di identici fatti, e quando mi si citano esempi, non credo sia fuori di proposito di citare la *contrepartie*, come dicono i Francesi, degli esempi medesimi.

Per conseguenza, io credo, che arrivati noi ad un punto notevole nella storia delle nazioni, giacchè siamo giunti al punto più culminante, dirò, delle variazioni del diritto pubblico che siano avvenute dopo la rivoluzione del 1789, giacchè siamo venuti al punto in cui i diritti che allora rivendicavano gli individui, ora rivendicano le nazionalità, noi abbiamo diritto di chiedere, sia ai nostri cittadini sia agli stranieri, ai quali malleviamo una corresponsione d'interessi, ai quali paghiamo una rendita, qualche sacrificio, il quale ci metta in posizione di poter far fronte ai gravi oneri che ci siamo addossati, e che la condizione delle cose rende ancora più difficile a noi di andare sopportando.

Non v'ha alcuno il quale abbia la benchè menoma pratica delle contrattazioni sul Debito pubblico, il quale possa negare, che quando un privato, quando una ditta bancaria fa un prestito ad un Governo, non sappia perfettamente che fa un contratto aleatorio. L'idea di questo contratto è condizione che nessuno può ignorare, circa la quale non può pretendere che non sia diffidato sufficientemente dalla natura delle cose, che lo avverte delle conseguenze possibili del suo contratto.

Or bene, Signori, dacchè noi siamo costituiti in Stato Italiano, abbiamo noi cessato di proclamare altamente che attendevamo il momento opportuno per coglierlo e conseguire il compimento dei nostri nazionali destini? abbiamo noi mai fatto mistero delle condizioni nostre finanziarie? abbiamo noi occultato le nostre rendite, fatto credere che ne avevamo di maggiori? e se il frutto di tutte queste nostre condizioni francamente palesate, si fu appunto il basso prezzo al quale fummo costretti a contrarre i prestiti, chi oserà negare che in quella tenuità di prezzo vi stesse appunto quel premio d'assicurazione che il contratto aleatorio avvertiva tuti gli interessati di stabilire in previsione di qualsiasi eventualità? E se ciò essi hanno indubbiamente fatto, se ciò noi abbiamo indubbiamente subito, perchè ora che il rischio previsto in parte si avvera, ora che abbiamo bisogno di far fronte a gravissimi impegni chiediamo un tenue compenso del rischio preveduto e per cui annualmente paghiamo il premio di assicurazione, perchè ci venite a negare il diritto di conseguire il compenso medesimo? perchè ci togliete il mezzo di persuadere col fatto le nostre popolazioni più bisognose della necessità delle gravissime imposte alle quali le assoggettiamo percuotendole nelle più indispensabili loro consumazioni? perchè non volete che si dica anche agli stranieri: aiutateci anche voi a sopportare una parte di quel peso che reca vantaggio a voi pure, cui assicuriamo con ciò il pagamento di una

rendita che altrimenti non potremmo sopportare senza mancare alle esigenze della nostra esistenza politica?

E voi osate sostenere che ciò facendo noi violiamo le massime della pubblica fede e del pubblico diritto?

Oh! no, o Signori, no certamente: chè bene fortunati possono dirsi i creditori di quegli Stati che con un lieve sacrificio, come quello che si cerca imporre con questo articolo, giungessero a fare le spese necessarie a conseguire il compimento dei loro destini, senza essere forzati a richiedere ai creditori loro sacrifici maggiori.

Dunno un momento di riposo.

Presidente. La seduta è sospesa per 5 minuti.

Presidente. Si riprende la discussione, la parola è al Senatore Farina per proseguire il suo discorso.

Senatore **Farina.** E che veramente, o Signori, noi versiamo in circostanze gravissime, che noi versiamo in circostanze di trasformazione delle massime, dei principii del pubblico diritto europeo, io non saprei additarvi migliore esempio che quello che nasce da un fatto del Ministero medesimo. Il Ministero, ora son pochi giorni, pubblicava un editto, come tutti sapete, col quale si dava corso forzato ai biglietti della Banca, e questo corso forzato si dava in condizioni le quali non erano preparate per il corso forzato medesimo, come con molta lealtà ebbe a riconoscere lo stesso signor Ministro. Questo Decreto era emanato in condizioni nelle quali la mancanza di piccoli spezzati di biglietti ne rendevano quasi impossibile la completa esecuzione e per ciò ne nasceva una perturbazione che non intaccava soltanto uno speciale ramo di rendita o industria, ma che perturbava generalmente tutte le contrattazioni dello Stato, e le perturbava in modo immensamente più grave che non quello che si è portato alla pubblica rendita dalla legge attuale la quale, limitando la imposta all'8 per cento sulla rendita che viene pagata, è ben lontana dal raggiungere il 15 od il 16 per cento che si verifica, di differenza fra il corso delle monete metalliche e la carta, e che si avverò dopo l'attuazione della legge che rendeva obbligatorio il corso forzato dei biglietti di Banca.

Ma se gravissime non fossero state le circostanze; se davvero non si fosse trattato di caso di trasformazione di pubblico diritto invalso in Europa, certamente a quest'estrema misura non si sarebbe venuti, e conseguentemente lo stesso fatto del signor Ministro viene in appoggio della tesi che ho fin qui sostenuta.

Ma qui, lasciando da un canto il ragionamento del signor Ministro, mi è forza esaminare alquanto il ragionamento che pone in campo la Commissione del Senato per sostenere l'identico assunto. La Commissione del Senato prende argomento da l'articolo terzo della legge colla quale venne creato il Gran Libro del Debito pubblico dello Stato, che è del tenore seguente:

Il testo della legge è:

« Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno e mai in nessun tempo e per qualunque causa anche e di pubblica necessità venire assoggettate ad alcuna

« speciale imposta, ed il loro pagamento non potrà
« mai in nessun tempo e per qualunque causa anche
« di pubblica necessità venire ritardato. »

Da questa disposizione la Commissione credette dedurre due conseguenze, e sono le seguenti: 1° che mai la rendita sarebbe stata sottoposta a tassa speciale; 2° che mai il pagamento ne sarebbe stato diminuito.

Io non revoco in dubbio (parlando *de jure constituto*, e non *de jure constituendo*) io non revoco in dubbio la legittimità della prima conseguenza, ma con buona veia dei membri della Commissione, tutti per altro rispettabilissimi, e che io altamente stimo ed onoro, non so come si possa ragionevolmente venire alla conseguenza seconda, cioè che mai il pagamento non sarebbe stato diminuito.

L'art. 3 della legge ammette espressamente l'imposta generale: dunque, che mai imposta nessuna vi potesse essere, era cosa che non poteva stare, perchè era esclusa dal testo preciso della legge citata.

Ciò posto, che cosa si viene a dire, quando si asserisce che mai il pagamento non sarebbe stato diminuito?

Si viene a dire, a mio credere, che mai vi sarebbe imposta; ma allora come vi poteva essere un'imposta generale che colpisse la rendita? Forse mi si replicherà che altro è che vi sia imposta, altro è che questa si possa percepire per via di ritenuta.

Molte volte, o Signori, si è discusso prima d'intendersi, perchè si adoperarono termini che non erano precisamente quelli che si sarebbero dovuti adottare. Ed anche in questo caso io nutro fiducia che se invece di dire che la tassa si percepirà per via di ritenuta, si fosse detto che la tassa si percepirà per via di compensazione, nessuno avrebbe mosso parola, perchè tutti sanno che la legge della compensazione è scritta non solamente nel nostro, ma in tutti i Codici del mondo.

In conseguenza, se voi ammettete che vi può essere una tassa generale, e questa tassa generale è espressamente riservata dall'art. 3 che avete citato, non potete negare che questa tassa non si possa percepire per via di compensazione.

Che la tassa costituisca a favore dello Stato un credito, io credo che nessuno di voi vorrà contestare: se mai qualcheduno volesse farlo, io mi farei forte di una sequela d'articoli del Codice che espressamente dichiarano questa cosa.

Ciò posto, come mai, domanderò io, volete voi escludere il Governo, renderlo *ex lege*, privarlo d'un privilegio che hanno tutti i debitori di compensare rispettivamente sino a debita concorrenza l'ammontare delle rispettive ragioni? L'articolo del Codice che io in questo caso credo si debba applicare è il seguente: « La compensazione si fa di diritto in virtù della legge ed anche senza saputo dei debitori. » Si compensa senza che i debitori nemmeno lo sappiano; e voi venite a dire che questo trasforma la tassa? Ma se è un effetto della legge che non cambia nulla, che

non fa che diminuire quel tanto che il debitore deve pagare, perchè lo compensa sino a debita concorrenza, come mai potrà dirsi legittima la deduzione che la Commissione ha creduto di fare dell'art. 3 della legge sul Debito pubblico?

Io confesso che non so vederlo; e siccome ritengo che le norme che concernono le disposizioni della compensazione sono generali, non solo nel Codice del Regno d'Italia, ma ben anche nei Codici che reggevano la Penisola anteriormente, e ne fanno fede l'art. 1438 del Codice austriaco, l'art. 1251 del Codice napoletano e l'art. 1196 di quello di Parma e Piacenza, così non vedo come, nè stando alle disposizioni del Codice italiano, nè stando a quelle dei Codici precedenti, si debba ritenere che la compensazione non sia di pieno diritto.

Qui dunque la legge cosa ha fatto?

Questa disposizione dell'art. 5 è forse attributiva del diritto che compete allo Stato? No, non è che dichiarativa; e se è semplicemente dichiarativa, come mai volete far sì che l'enunciazione di un diritto preesistente e ben certo, perchè basato sulle disposizioni di tutti i Codici della Penisola, come volete, dico, che questa disposizione, non attributiva, ripeto, ma dichiarativa del diritto dello Stato, venga a cambiare la natura dell'imposta? Io non posso intenderlo; quindi non arrivo a comprendere come la Commissione poteva credere che il pagamento dell'imposta non sarebbe mai stato diminuito anche quando le rendite fossero colpite da tasse le quali avessero il carattere della generalità. Se non che anche su questo punto mi si andrà rispondendo che qui non c'è una tassa generale, che questa è una tassa speciale; e difatti nella relazione trovo un periodo il quale si sforza di provare questa cosa.

Io confesso, che poco versato forse nelle disquisizioni filosofiche e filologiche non sono riuscito a capir bene il ragionamento che colà si contiene; a me però pare che qui non sia il caso di ricorrere nè ad interpretazioni filologiche, nè a disquisizioni filosofiche ma bensì di tenersi ai significati tecnici delle parole. Ora, quando in una legge mi venite a parlare di legge speciale non dovete andare a sofisticare sul significato della parola, ma dovete considerare la parola *specie* come adoperata per fare il contrapposto a quella di *genere*; ora, specie e genere sono definiti nelle istituzioni del diritto e quindi queste parole hanno un significato tecnico sulla legge.

Ora, in che consiste questo significato tecnico?

Quando si colpisce un genere, si colpisce una serie di oggetti, i quali vengono tutti nella disposizione della legge compresi: mentre invece quando si tratta di specie, questi oggetti sono molto più ristretti, e ridotti ad un più scarso numero, che hanno una singolare e distinta maniera di essere e di esistere.

Siccome poi tutte indistintamente le rendite di ricchezza mobile, dalla prima all'ultima, sono colpite dalla legge attuale, io sono altamente meravigliato che

si voglia sostenere che questo genere tanto ampio, che un più ampio non si saprebbe immaginare, sia invece una semplice specie, mentre invece io non saprei mai immaginare un genere più esteso, più multiplice e più esteso di questo.

Dopo ciò, o Signori, io vi confesso che se credessi che la mia povera parola potesse avere autorità di muovere le opinioni preconette, e vincere la mia lite, io mi azzarderei a proporvi, non in modo assoluto d'approvare l'articolo 5 senza qualche miglioramento, ma mi farei a proporvi che quest'articolo venisse approvato bensì, ma moderato da un ordine del giorno.

La mia sincerità non mi permette di dissimularvi che codesta questione ha un lato debole a miei occhi, ed è che veramente la disposizione, intesa come credo la si debba intendere, viene a costituire una diversità fra i varii con ribuenti, in quanto che alcuni sono ammessi a detrarre i debiti che aggravano le loro sostanze, ed altri no.

Io confesso che sebbene teoricamente non ammetta la distinzione della tassa in personale reale, pure nell'applicazione, che per gli uomini politici deve pur essere qualche cosa di più che non le teorie astratte, riconosco che questo è un grave inconveniente della legge, il quale si deve per quanto è possibile evitare. Ma ponendo dall'un canto questo inconveniente, e dall'altro quello immensamente maggiore dell'ingiustizia di esentare una parte della rendita, e di colpire l'altra, siccome l'eventualità del debito del contribuente non è cosa certa, ma eventuale ed accidentale, così preferisco l'eventualità di un'ingiustizia, alla certezza di un'ingiustizia maggiore che vi ha nell'altro caso.

Però desiderando di far sì che anche questa eventuale ingiustizia possa scomparire, io mi azzarderei di proporre un ordine del giorno, col quale fosse invitato il signor Ministro a volere studiare questo fatto, ed a proporre nel più breve termine possibile quelle misure, che ravviserà più opportune ad evitare gli inconvenienti per una parte e per l'altra, ed intanto passare alla votazione dell'articolo come sta scritto.

In quali condizioni noi versiamo, niuno di voi lo ignora; io credo che il Senato, così facendo nelle condizioni attuali, farebbe tutto quel meglio che si possa fare; del resto io non ho che semplicemente enunciata la mia opinione e mi rimetto alla maggior esperienza di questo Consesso.

Presidente. Abbia la bontà il Senatore Farina di far passare al Banco della Presidenza il suo ordine del giorno.

Senatore Farina. Pregherei prima il signor Ministro a dire se lo accetta.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'onorevole Sen. Farina ha toccato la materia in tutte le sue parti; io non entrerei in questa discussione perchè credo v'entreranno altri oratori; solamente mi restringerò a rischiarare un

solo punto del mio precedente discorso, il quale è stato preso in maggior considerazione dal Senatore Farina, e questa dichiarazione sarà appunto quella che egli desidera d'aver prima di formulare il suo ordine del giorno.

L'onorevole Senatore Farina ritorna al principio che tutte le rendite pubbliche, che tutti i certificati, che tutte le cedole debbano direttamente sopportare la tassa, la quale, secondo lui, è reale e non personale. Questo mi prova che veramente il punto della questione si contiene in questa somma idea che regola tutta la discussione.

Eg'li crede che la tassa sia reale fondandosi sulla distinzione nota, dello stato reale e dello stato personale. Quanti sono giureconsulti in questa Camera del Parlamento sanno quanto sia difficile questa distinzione e a quante questioni pratiche conduca; poichè se è vero l'adagio dei giureconsulti romani che la definizione astratta è pericolosa, la definizione astratta dello statuto personale è tra tutte pericolosissima.

Epperò, o Signori, partendosi da questa sommaria distinzione i trattatisti di questa parte del diritto pubblico internazionale hanno dovuto riconoscere qua e là sotto distinzioni, ed ammettere vari temperamenti di applicazione di quei due principii.

In effetto, Signori, quando con quella distinzione voi vi fate a dinotare tutte le questioni che sorgono, in quanto alla proprietà mobiliare ed immobiliare, entrate in un campo spinosissimo dal quale non potete trarvi poi se non lasciando qua e là fra cespugli che lo ingombrano gran parte di quell'assoluto principio da cui eravate partiti.

E per vero, i mobili si considerano quasi come seguaci delle persone; e con questa finzione risolvete molte questioni per far entrare i diritti sui mobili sotto gli statuti personali, piuttosto che sotto gli statuti reali; e poi giunti ad un punto si trova che non si può andare più innanzi, e possono entrare in una terza distinzione quale sarebbero gli statuti misti tra i personali e reali.

Meglio è, o Signori, quando si tratta di materie pratiche come questa, di non renderne più difficile l'applicazione entrando in un campo così spinoso e così intricato.

Quanto a me, io credo che si possa chiaramente affermare che, quantunque questa, come tutte le altre imposte, debba mirare ad una ricchezza, ad una produzione, ad una rendita con cui l'imposta dev'essere pagata, e comunque tutte queste cose sieno reali, pure, questa tassa, come altre di simile natura, mentre hanno ad occasione la ricchezza, hanno per iscopo più diretto le persone, vale a dire, la persona è quella che è richiesta a pagare.

E per vero risulta dall'insieme di tutti gli articoli della legge precisamente questo concetto, perchè sebbene dagli articoli citati dall'onorevole Farina si parli di rendita, e parlando di rendita si menzionano tutti i redditi, stipendi, pensioni, interessi e dividendo,

pure in altri articoli e specialmente nell'11°, quando si parla della dichiarazione e dell'accertamento di questa rendita, sfugge la cosa e viene in campo la persona. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione della sua rendita colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge. E qui l'individuo viene in campo come debitore dell'imposta ed ha dei diritti che sorgono appunto per la relazione personale del contribuente coll'entrata sua. Difatti all'articolo 32 è detto, che si sottraggono i debiti, ed in altro articolo che si sottraggano anche certe spese, le quali si abbonano in certi casi e non si menano buone in certi altri, secondochè le paga uno od un altro per produrre o concorrere alla produzione, e queste sono appunto tutte relazioni personali, personalissime fra il contribuente e la sua entrata. Certo il legislatore non poteva non parlare di redditi, di frutti, di origine dell'entrata, che sono appunto questi frutti convertiti nell'entrata; ma quando è andato a concretare con altri articoli il modo di accertare questa entrata ha messo avanti la persona, i suoi diritti personali, le sue relazioni particolari coi frutti della cosa che doveva dare all'individuo l'entrata netta.

Sotto questo rispetto, Signori, l'imposta che è detta di ricchezza mobile diventa personale, sia per la sua origine mobiliare per la quale anche il giureconsulto la fa entrare sotto lo stato personale, sia per la speciale condizione tra il contribuente e la ricchezza mobile medesima.

Difatti, o Signori, l'onorevole Senatore Farina ricorreva ad un esempio ingegnoso il quale chiari perfettamente queste idee. Diceva egli: se un individuo compra degli stabili e li rivende, se una società si occupa di simili negozi sopra questa vendita e compra farà dei guadagni, questi guadagni, saranno sottoposti al pagamento della tassa della ricchezza mobile; ma ciò non toglie che i fondi, che sono la materia di questa operazione, non debbano continuare a pagare la fondiaria. Ciò è evidente, o Signori, perchè la fondiaria è imposta reale; ma se un individuo vende questo fondo ed acquista cedole sul Debito pubblico, e se voi volete che egli paghi nello stesso tempo l'imposta sul guadagno mediante la tassa sulla ricchezza mobile, e l'imposta diretta mediante la ritenuta, voi ragguagliate la tassa per questa parte alla fondiaria: voi dunque, come io diceva, ne fate un'imposta reale. Or bene, se invece di acquistar rendita col denaro della vendita del fondo, l'individuo di cui parliamo acquista gioie, e poi rivende queste gioie, gli farete voi pagare due tasse, una sui guadagni che può fare per il commercio delle gioie, l'altra direttamente sul commercio delle gioie? Signori no, perchè le gioie sono mobili. Ora, perchè glie ne fate pagare due quando investe il denaro sulla rendita del Debito pubblico? forse perchè queste rendite sono immobili? Come tali voi le considerate se volete che egli paghi una seconda

tassa, e questa seconda tassa diventa di natura diversa, e cioè una tassa reale.

L'esempio dunque arrecato dall'onorevole Senatore Farina, svolto a questo modo, fa sempre più apparire questa verità, cioè a dire che la tassa sulla ricchezza mobile è della natura di quelle che i giureconsulti direbbero *miste*, in cui predomina l'elemento personale, ed è perciò da classificarsi fra le personali. Non tutte le rendite pubbliche debbono pagare questa tassa personale in ragione dei frutti, degli interessi, che il Governo paga a chi lo possiede, poichè talvolta sono posseduti come materia o come strumento di speciale negoziazione, ed in questo caso la tassa sulla ricchezza mobile deve cadere sui benefici della negoziazione e non può nello stesso tempo colpire gli interessi che direttamente si ritraggono dalla cosa negoziata, poichè se ciò si fa, non si può fare che allo stesso titolo per il quale si continuerebbe a riscuotere la fondiaria sul fondo che potesse mai comprarsi per essere rivenduto. Ma la fondiaria si riscuote in quanto che è tassa reale, dunque con questa maniera di riscuotere, la tassa della ricchezza mobile si convertirebbe da tassa personale in reale; ed era questo l'assunto che io aveva preso a dimostrare nel mio discorso.

Persistendo dunque nelle mie idee, mentre traggio per conseguenza che persisto a respingere l'emendamento del Senatore Poggi, per le stesse ragioni, intende l'onor. Farina, che non posso ammettere il suo.

Voci: Ai voti.

Presidente. Vi sono ancora molti iscritti; ma se si domanda la chiusura, se ne faccia la proposta formale.

Senatore Di Revel. Prego il Senato a non voler chiudere ancora la discussione su questa importante materia.

Presidente. Se nessuno fa la domanda formale della chiusura si continua la discussione, e do la parola al signor Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Signori, dopo i dotti, elaborati e lunghi discorsi che voi avete uditi, io volevo rinunziare alla d'ordinario breve e rozza mia parola. Ma darò una prova di modestia, e parlerò. Farò come un picciolo Stato il quale, dopo avere vedute sfilare le numerose splendide falangi di grandi potenze, possa fare mostra de' pochi modesti suoi soldati.

Io non dirò le ragioni di elevata natura che militano contro questo articolo; altri lo faranno meglio ch'io non saprò. Io addurrò soltanto contr'esso una ragione economica che concerne le classi operaie. Questo articolo, oltre all'intendimento di accrescere le rendite dello Stato, ha pur quello di stabilire una uguaglianza di trattamento tra queste classi e le ricche e le agiate.

Come? si sono imposte cose di prima necessità, principale consumo della povera gente, e non s'imporrà la rendita del Debito pubblico?

In fatto di imposte però talvolta ciò che sembra realtà non è che apparenza. Io sono convinto che l'im-

posta sulla rendita dei fondi pubblici, in ultimo risultato, recherebbe danno alle classi operaie. Per essa il nostro credito ne soffrirebbe grandemente, quindi l'agricoltura, l'industria ne scapiterebbero, sarebbe diminuita la domanda di lavoratori, il prezzo della mano d'opera diminuirebbe pure, e la vita sarebbe resa più penosa, più difficile a quelle classi.

Io credo poi, o Signori, essere nel vero asserendo che l'opinione pubblica, per un sentimento di delicatezza, esagerato forse, ma pure per un nobile sentimento, è avversa a questa imposta. L'opinione pubblica è persuasa che, facendo una ritenuta sulle cartelle del Debito pubblico, la Nazione manca ai suoi impegni.

Signori, io non abuserò più a lungo della vostra pazienza. L'Italia col suo serio entusiasmo, col sottomettersi rassegnata ad immensi sacrifici, col correre in massa sotto le armi, fraternalmente, lietamente, giovani di tutte le condizioni sociali, a combattere le ultime battaglie dell'indipendenza nazionale, dà al mondo uno spettacolo che lo empie di sorpresa, di meraviglia, di ammirazione. Ebbene, o Signori, a questi nobili generosi fatti un nuovo l'Italia ne aggiunga. Faccia sì che si dica: Essa trovavasi in grandi strettezze finanziarie ed ha rinunciata ad una delle sorgenti che dovevano ristorarla onde non si possa neppure sospettare che essa sia mai per venir meno ai proprii impegni, fallire mai all'onore.

Senatore **Balbi-Plovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. Sarò brevissimo giacchè la discussione è già molto avanzata, e poco mi resta a dire dopo gli eloquenti e chiari discorsi fatti dal Ministro delle Finanze, la prima volta che ha parlato. Non parlerei neppure, se non fosse quasi un fatto personale che mi provoca a prendere la parola, essendo sorto in quanto si votò la legge della ricchezza mobile, che fece adottare il principio di colpire anche le rendite del Debito pubblico, perchè l'esclusione di queste rendite sull'imposta che colpiva tutti, mi sembrò un privo egio ingiusto. Io credetti in coscienza e in giustizia che quando si colpisce il salario dell'operaio, la paga dell'impiegato, la paga del militare, quello che gode e che riceve un ricco interesse dalla rendita pubblica, deve anch'egli contribuirvi. Ma, Signori, fra questi sono due specie di cedole del Debito pubblico vi è la rendita nominativa, e le cedole al portatore. Le prime, secondo la mia maniera di vedere, non posso considerarle che come un impiego stabile il quale può essere colpito da ipoteca, può essere dato in cauzione, ed è insomma una rendita fissa. Le seconde sono un capitale mobile che si vende, s'acquista e può darsi in pagamento come qualunque carta monetata.

Questa rendita, secondo il mio modo di vedere, non può essere considerata della natura della prima, poichè non può darsi in ipoteca, non può servire per cauzione; ma serve per capitale, serve come moneta per pagare degli stabili, degli obblighi, dei

depositi, e come abbiamo visto farsi recentemente, per pagar delle tasse coi vaglia: e in questi momenti di condizioni finanziarie tristissime il voler assoggettar questa rendita ad una tassa, il voler fare scomparire dalla circolazione una massa di cartelle di rendita mentre abbiamo il corso forzato dei biglietti cioè la carta-moneta, io credo che questo produrrebbe gran danno al paese. Io penso invece che sia molto meglio aver in circolazione le cedole della rendita pubblica che poi diventeranno specie di carta-moneta appoggiata dal credito.

Per conseguenza, io sono persuaso che la rendita deve distinguersi in due specie: la nominativa che è rendita diretta, fissa, e che può essere colpita, come lo è già, dalla tassa di ricchezza mobile; l'altra, quella al portatore, sia dedita in mano agli stranieri o in mano agli Italiani, non è che un capitale vagante, e potendo servire come moneta, deve essere esente da tassa. Io parlo brevemente perchè non è mia abitudine di parlare altrimenti, e perciò chiuderò queste poche parole col rammentare che il nostro valoroso esercito trovasi ora al Mincio in faccia al nemico, sul quale spero avrà la vittoria, e che l'Italia deve ad ogni costo pretendere che sul vessillo il quale sventola alla testa di quell'esercito stia scritto il mantenimento leale ai patti stabiliti. *(Segni d'approvazione.)*

Presidente. Ha la parola il Senator Ricotti.

Senatore **Ricotti**. Io non furò se non esprimere in brevissime parole la mia opinione.

Io non credo che l'art. 5° stabilirebbe un'imposta speciale sulla rendita; quindi credo che il Governo avrebbe diritto a riscuotere tale imposta e che avrebbe questo diritto dalla legge costitutiva della rendita pubblica. Ma viceversa credo, e con me stesso consentiente la massima parte degli Italiani, che non sia opportuno nè conveniente, sia alla dignità sia agli interessi dell'Italia e specialmente del suo credito pubblico, che il Governo imponga questa tassa.

In conseguenza io conchiudo, che ove l'art. 5° così come è formulato venisse in votazione, io lo respingerò; ma siccome respingendosi quest'articolo, ne nascerebbe uno stato di cose che, secondo me, non sarebbe molto conveniente, così io accetterò quel temperamento che più ne accostasse all'idea esposta già dall'onorevole Poggi. Infatti, ove l'articolo 5° fosse assolutamente respinto, che cosa nascerebbe? Ne nascerebbe quell'anomalia che molto chiaramente esprimeva l'onorevole preopinante, cioè che essenzialmente la rendita al portatore andrebbe esente da qualunque tassa, e la rendita nominativa sarebbe invece colpita.

Questo stato di cose sarebbe poco giusto. Io non dico che tale ingiustizia sia perfettamente nel concetto della legge, non dico che sia nell'intenzione di chi la applicherebbe, ma tenendo conto delle passioni umane specialmente quando si tratta di denari, questo stato di cose io lo crederei inevitabile.

Nascerebbe adunque il caso detto testè, cioè che la

rendita al portatore andrebbe presso a poco esente da tassa e la nominativa ne sarebbe invece colpita. Questa conseguenza non sarebbe conforme alla giustizia, il che fu già ampiamente dimostrato da qualcuno degli oratori che mi hanno preceduto. Mi basti perciò l'aggiungere una semplice osservazione.

Non solamente l'accennata condizione di cose sarebbe poco conforme alla giustizia, ma sarebbe poco conforme all'interesse medesimo delle finanze.

La finanza ha grandissimo interesse per ritenere al possibile la rendita sotto la forma nominativa: di fatto mediante codesta forma l'Erario guadagna nei bolli e nei trapassi, guadagna nei diritti di successione, posciachè non bisogna nascondersi, che quando bisogna pagare questi diritti, la rendita al portatore svanisce, e resta soltanto quella nominativa, che non può sottrarsi al ricevitore della tassa.

Finalmente importa grandemente alle finanze di aver piuttosto la rendita sotto forma nominativa che al portatore, in quanto che sotto quella forma gli interessi pagansi nello Stato, evitansi tutte le spese di cambio; e tutti quei sacrifici che alcune volte sono enormi; e ciò meglio di noi sa l'onorevole Ministro delle finanze, che ancora testè per ritenere i pagamenti semestrali del Debito pubblico nel paese, ha ordinato di pagarli coll'anticipazione di 45 giorni d'interessi. Se dunque conviene molto all'interesse delle finanze di ritenere la rendita sotto la forma nominativa anzichè il lasciarla passare sotto la forma al portatore, io credo che bisogna evitare qualunque disposizione la quale tenda a spingerla sotto questa forma, e ritrarla dalla forma nominativa.

Ora, la disposizione, che resterebbe in vigore quando l'articolo 5 fosse totalmente respinto, porterebbe questo risultato; posciachè qualunque detentore di pubblica rendita nominativa, salvo coloro i quali dalla legge sono ridotti a questa necessità, (e sono quegli appunto ai quali si dovrebbe usare qualche indulgenza dal Governo) sarebbe indotto a ridurre la rendita propria sotto forma al portatore, affine di sottrarla all'azione della legge sovra l'imposta della ricchezza mobile. Quindi, mentre da un lato il Governo nulla guadagnerebbe, perchè questa parte di rendita sarebbe sottratta all'imposta, dall'altro lato il Governo perderebbe tutti i vantaggi che ha sulla rendita nominativa a confronto della rendita al portatore, cioè perderebbe i diritti di trapasso, di bollo, di successione, e invece di pagare in paese il semestre della rendita medesima in biglietti e nei termini assegnati dalla legge, sarebbe invece obbligato a rinnovare alcuni dei sacrifici che ha fatto testè. Spero ch'essi non dureranno a lungo. Ma certo non potrà cessare così tosto il diritto di commissione che si paga pel servizio della rendita fuori Stato. E siccome codesto diritto è abbastanza forte, così naturalmente la nostra rendita al portatore scieglierà quella strada, o almeno farà mostra di pigliarla, per lucrare il diritto di commissione

stabilito da convenzione molto anteriore al giorno d'oggi.

Riassumendomi, io dico, che quando altrimenti non si possa, e che io fossi chiamato a votare sul respingimento dell'art. 5, io respingo l'articolo 5, così come è formulato; ma abbraccierei più volentieri l'emendamento secondo il quale si stabilisse che nessuna rendita nostra nominativa, o non nominativa andasse soggetta a ritenuta, nè ad altra imposta.

Ministro delle finanze. Io domando la parola per approfittare dell'occasione che mi porge l'on. Senatore Ricotti di esporre al Senato alcune brevi considerazioni sulla materia.

Innanzi tratto, dalle parole dette finora io non vorrei che il Senato ne inferisse la conseguenza, che io reputi non potersi colpire la rendita pubblica di alcuna tassa. È detto evidentemente nella legge costitutiva del Debito pubblico, che le tasse generali si possono imporre. E non solamente è detto questo, ma in pratica noi ne abbiamo imposto già una, quella del bollo; ora mentre noi studiamo appunto di fare che questa tassa si renda più proficua, io non credo neppure che il Governo non possa, per esempio, mettere a studio se questa maggiore proficuità della tassa del bollo non debba abbracciare anche la rendita pubblica.

Io voleva fare questa dichiarazione per far noto che non ho mai inteso che le rendite pubbliche debbano essere sottratte da ogni tassa generale.

Ma l'onor. Senatore Ricotti notava, che tra gli inconvenienti che presenta la rendita al portatore, vi è quello di sfuggire alla tassa di successione.

Questo è un argomento che si ritorce contro i sostenitori dell'articolo 5, perchè è uno di quegli inconvenienti che prova che *adducere inconveniens non est solvere argumentum*. Perchè anche per tasse generalissime, come quelle di successione, sta in fatto che il percettore non riesce a colpirla le rendite dovremo noi convertire una tassa di successione in ritenuta? Vede adunque il Senato che quest'esempio conferma ciò che io diceva, che per via d'inconvenienti non si può riuscire a giustificare l'articolo 5.

Quanto poi a quella diversità pratica che procede non dalla natura della legge, ma dalla natura delle cose, tra la rendita nominativa e la rendita al portatore, credo che vi sia anche un principio di giustizia. La rendita nominativa pagherà più facilmente la tassa di successione, che non la paghi la rendita al portatore; la rendita nominativa pagherà più facilmente la tassa sull'entrata che non la paghi la rendita al portatore. Ma badate, o Signori, quanti privilegi ha la rendita nominativa, badate a quanti usi la rendita nominativa può rispondere, a cui non risponde la rendita al portatore; la rendita nominativa può essere ipotecata, quindi ha tutti i vantaggi che ha una cosa ipotecabile in quanto giunge ad essere mezzo, e strumento di credito nelle mani di chi la possiede: la rendita nominativa è quella che è richiesta ordinariamente per le cauzioni; e quando anche la rendita al porta-

tore è ricevuta per cauzione, viene immobilizzata nelle casse dei depositi e prestiti, e in conseguenza acquista quella maggior facilità di essere sottoposta al pagamento di tutte le tasse generali, quella di successione, quella sull'entrata, ecc. ecc.

Adunqua vi è una differenza tra la rendita nominativa e la rendita al portatore, per la quale ne deriva una serie di conseguenze anche rispetto al pagamento dell'imposta. Questo non si restringe all'imposta di cui si tratta presentemente, cioè all'imposta sull'entrata, ma al pagamento di tutte le altre imposte; dunque è tale un inconveniente che non può per se solo bastare a suggerire in questa legge un metodo diverso.

Vi possono essere, (ed io prometto di metterlo a studio la materia) molti modi, per impedire quella speculazione cui accennava l'onor. Ricotti, la quale consiste nell'incettare le cedole al portatore per profittare appunto del pagamento all'estero che abbiano promesso, non per legge nè per decreto costitutivo de' prestiti, ma unicamente per una indicazione posta in calce delle cedole medesime. Io anzi annunzio al Senato che sto studiando i mezzi come poter riuscire a quest'intento, cioè di mantenere noi anche quella promessa che non è fatta solennemente nè per legge, nè per decreto, ma di mantenerla nei limiti veri dell'intenzione nostra, la quale fu di agevolare il collocamento della nostra rendita all'estero. Noi vogliamo pagare all'estero come abbiamo promesso, ma pagare agli esteri nelle cui mani si è collocata la nostra rendita. Noi non vogliamo che questa agevolazione si rivolga contro di noi dagli speculatori. Io credo di riuscire a trovare questo mezzo, fare cioè che tutti gli stranieri dimoranti fuori del Regno, che posseggono realmente la nostra rendita siano pagati realmente all'estero, ma che non possano profittarne coloro i quali mentre sono nostri connazionali e dimoranti in Italia, non della rendita, ma delle cedole fanno speculazione contro i nostri interessi.

Egli è anche assai ben interpretato il fine per cui si è anticipato quest'anno il pagamento delle cedole; questo mezzo, e l'altro che io vado cercando, spero che riusciranno a contenere la speculazione, a fare che noi in appresso pagheremo realmente nello Stato quello che possiedono i nostri concittadini, che è la massima parte dell'e rendite pubbliche. Checchè ne dicano gli stranieri, il fatto prova che la massima parte dei debiti da noi contratti, sono stati, se non originariamente pagati da noi, acquistati in seguito da' nostri connazionali, ed oggi per la massima parte sono in Italia.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Dieci Senatori hanno trasmesso al Banco della Presidenza la domanda della chiusura della discussione.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Sulla chiusura?

Senatore Galvagno. Per dire che siccome io solo sono ancora iscritto, rinunzio alla parola.

Presidente. Vi sono anche altri iscritti.

Metto ai voti adunque la chiusura della discussione, riservata come è d'uso la parola al Relatore delle Commissioni per riassumere la questione.

Senatore Poggi. Domando la parola solamente per pregare il Presidente a volere interrogare il Senato sul mio emendamento.

Presidente. Quando metterò ai voti il suo emendamento, spiegherò al Senato in che consista, perchè veramente non è un emendamento, ma una divisione di votazione.

Chi approva la chiusura della discussione, si alzi.

(Approvato)

La parola è ora al sig. Senatore De-Gori, Relatore della Commissione.

Senatore De-Gori, Relatore. Due doveri incombono al Relatore: riassumere la discussione; non ripetere quegli argomenti, i quali omai già stanno sotto agli occhi del Senato.

Il valore che la Commissione di finanze ha attribuito alle parole, che compongono l'art. 3 della legge costitutiva del Debito pubblico; l'efficacia del patto, anzi dei patti in quell'articolo stipulati, sono omai abbastanza penetrati nella coscienza di ognuno e tutti hanno già giudicato di quel valore, e di quella efficacia per considerazioni di un ordine molto più elevato delle disquisizioni filosofiche e filologiche, dalle quali al pari dell'onorevole Senatore Farina bramo di rifuggire.

Io limiterò pertanto il mio riassunto a quegli obbietti, che da vari oratori si fecero alla Commissione sopra dati di fatto, quasi che essa non si fosse resa abbastanza conto dello stato delle cose sotto il punto di vista, del quale doveva sottoporre al Senato il suo opinamento.

Un' analogia ha creduto di trovare l'onorevole mio amico il Senatore Poggi tra la disposizione dell'articolo 6 della legge, e quello dell'art. 5, e sotto questa opinione ha creduto che il rigetto de' l'art. 5 importasse anco il rigetto o la modificazione degli articoli 6, 7 ed 8.

Io prego l'onorevole mio amico a riflettere l'immensa differenza che corre fra l'una e le altre disposizioni, e come le altre, non potendosi menomamente riferire e collegare ad alcun patto congenero, a quel patto sovrano, del quale più che altri, anzi quasi unicamente la Commissione ha considerato queste disposizioni legislative, sfuggano completamente a qualunque analogia.

Gli articoli, ai quali l'onorevole Senatore Poggi si riferiva, riguardano quella ritenuta che lo Stato è autorizzato a ricevere per via di anticipazioni dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società in accomandita, da tutti quanti gli enti morali infine, i quali pagano stipendi o pensioni.

Questo metodo per nulla ripugna a quella disposizione, la quale unicamente investe le rendite provenienti da titoli di Debito pubblico.

Altra osservazione, la quale in verità si presenta

coll'aspetto di insolita significazione, è stata quella dell'onorevole Senatore Farina, il quale ha voluto trovare un'analogia fra la ritenuta di che nell'articolo in questione e il diritto generale e il diritto comune della compensazione.

Ma, Signori, la compensazione ha in sé implicitamente il diritto di reciprocità; diritto di compensazione non si può ammettere senza diritto di reciprocità.

Or dunque, se lo Stato potesse compensarsi verso i suoi debitori, egualmente i creditori dello Stato potrebbero compensarsi contro lo Stato in ogni e qualunque occasione di pagamenti.

L'onorevole Senatore Farina che quanto erudito in economia, altrettanto è pratico in finanze, conosce meglio di me in che modo siano redatti i bilanci dello Stato, conosce meglio di me che ammettendo per avventura questo diritto di compensazione il quale per diritto conseguente da quello di reciprocità dovrebbe esser generalizzato a tutte quante le liquidazioni fra lo Stato ed i suoi creditori, verrebbe completamente a rimanere sconvolto quell'ordinamento dei bilanci dello Stato, della intera contabilità dello Stato, con grave danno della pubblica amministrazione.

Di più, tutti sanno come per patto espresso, non revocato né revocabile in discussione, le rendite del Debito pubblico sono inalienabili; ora, se tali rendite godono di un privilegio, di un'immunità minore qual è quella dell'inalienabilità, è impossibile l'ammettere che siano passibili di un atto tanto più grave, tanto maggiore quanto è la ritenzione.

La ritenzione è un appropriarsi parte di quella rendita, il sequestro è soltanto ritardarne il pagamento; per conseguenza la Commissione non può ammettere l'analogia colla quale l'onorevole Farina aveva inteso sostenere il diritto di compensazione.

Signori, la Commissione per le diverse convinzioni della maggioranza, per gli argomenti della minoranza ha creduto, per il complesso di queste ragioni e convinzioni, proporre al Senato il rigetto di questo articolo.

Noi non ci siamo nascosti come la parte più debole, a nostro avviso, della nostra proposta fosse il danno sebbene non grave, della pubblica finanza, in momenti di tanta necessità; ma a questo danno, lo dichiaro, la Commissione non intende che potesse mai esser riparato con quel fatto che all'onorevole Senatore Farina è sfuggito dalle labbra con mia penosa impressione, cioè che nelle presenti nostre necessità, di fronte al grande scopo a quale adesso noi tutti miriamo, anche gli stranieri debbano in qualche modo concorrere.

No, troppe volte ormai ci fu lanciata l'accusa di non aver la forza di compiere i nostri destini. . . . Troppe volte, furono ormai invocati soccorsi stranieri.

Il pregio, o Signori, di questa legge è appunto quello di essere una legge di sacrifici, di grandi sacrifici, di sacrifici generali, che ogni ordine di cittadini,

che tutta quanta la Nazione è chiamata a sopportare, e che voi voterete, io credo, onde usciti da quest'Aula e lasciata in quel silenzio, che dev'essere compagno del rumore dei campi, con tutte le forze dell'anima nostra possiamo seguire intenti la fortuna di quella Croce di Savoia, che è centro dei nostri affetti, face delle nostre speranze, simbolo della nostra fede.

Presidente.... Persiste l'onorevole Senatore Poggi nella sua proposta?

Senatore Poggi. Persisto, ma prima di tutto vorrei sapere se è appoggiata.

Presidente. Chi appoggia la proposta del Senatore Poggi è pregato di alzarsi.

(Appoggiata)

Senatore San Severino. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Mi sembra che la Commissione abbia proposto la cancellazione dell'articolo 5 in forma di emendamento, e siccome quest'emendamento è quello che più si discosta dalla legge, così prima dovrebbe esser messa ai voti la proposta della Commissione.

Presidente. Mi permetta; quando l'emendamento è la cancellazione di un articolo o di una parte d'articolo, s'intende che chi lo vuole cancellato vota contro. Ora, il sig. Senatore Poggi ha proposto la radiazione di una parte d'articolo ammettendone l'altra, quindi io debbo mettere ai voti separatamente le due parti, essendo stato appoggiato l'emendamento che le comprende entrambe.

La prima parte consiste nel dare la esenzione da ogni tassa alle carte nominative nelle denunce che si fanno per la tassa di ricchezza mobile, la seconda parte vorrebbe che fossero tassate tutte le altre obbligazioni dello Stato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io non avrei difficoltà che si voti prima, se si vuole, la soppressione di tutto l'articolo, purché in seguito si voti anche la mia proposta.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Mi pare che dica ottimamente l'onorevole Senatore Poggi. A mio avviso, mettendo tutto l'articolo 5° a partito, coloro che vogliono poi l'emendamento Poggi sono liberi di votare dopo, perchè se fosse respinto l'art. 5°, ciò non significherebbe respingere la tassa sull'entrata proveniente dalla rendita pubblica.

Dunque, se dopo che venisse respinto l'articolo 5° il Senatore Poggi intendesse andare più oltre e gli è liberissimo di proporre il suo emendamento, il quale, sebbene formulato in modo che risponde ad una parte di questo articolo, pure è diverso.

L'articolo 5° ha il concetto di sottomettere alla ritenuta la rendita dello Stato; l'emendamento Poggi

ha quest'altro concetto di esentare così per via di ritenuta, come per qualunque altro mezzo, tutte le rendite pubbliche; per conseguenza, il respingere l'articolo 5° non significa respingere l'emendamento Poggi, il quale potrebbe esser messo a partito dopo la votazione su questo articolo.

Presidente. Allora metterò ai voti l'intero articolo 5, poscia il signor Senatore Poggi potrà proporre come articolo un'aggiunta.

Avverto i signori Senatori che in questa votazione quelli che intendono rigettare l'articolo 5 restano seduti, e si alzano coloro che lo approvano.

Senatore Poggi. Dichiaro di astenermi.

Presidente. Rileggo l'articolo 5.

« Nella determinazione della parte imponibile dei redditi non saranno compresi quelli provenienti da titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile, pei quali, qualunque sia l'ammontare loro, si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto di pagamento semestrale delle cedole. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal signor Senatore Poggi. Vi persiste?

Senatore Poggi. Vi persisto.

Presidente. Favorisca trasmetterla in iscritto al banco della Presidenza.

(Il Senatore Poggi la trasmette.)

Leggo l'aggiunta proposta dal Senatore Poggi in sostituzione dell'art. 5 stato rigettato.

« Nella determinazione della parte imponibile dei redditi non saranno compresi quelli provenienti dai titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile. »

Senatore Des Ambrois. Dichiaro a nome della Commissione che essa non accetta questa aggiunta.

Ministro delle finanze. Neppure il Ministero.

Presidente. Metto dunque ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Poggi testè letta; chi la approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Leggerò gli articoli quali sono numerati attualmente per non far confusione; nella stampa poi si cambierà la numerazione.

Art. 6. Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio di pensioni o di assegni.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Non vorrei dire altro se non che dopo che si è riconosciuto ingiusto il sistema di ritenuta dell'art. 5, non si debbe ritenere ingiusto anche nell'art. 6.

Presidente. La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento, che vorrei ottenere dall'onorevole Ministro delle finanze.

Si ricorderà il Senato che con una legge del 18 dicembre 1864 fu stabilito una ritenuta sugli stipendi e pensioni in un sistema progressivo vale a dire del 20% per quelli che sorpassano le lire 1200 e poi che aumenterebbe dell'10% in proporzione che la somma cresceva di lire 1000. Questa legge deve durare due anni soltanto cioè a tutto il 1866.

Ora la legge attuale va in vigore dal luglio 1866, e perciò domanderei al signor Ministro se la ritenuta di cui si parla nell'art. 6 della legge attuale comprende anche la ritenuta stabilita dalla legge del 18 dicembre 1864 o se quella sia un di più oltre la precedente.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Se non erro l'onorevole Senatore Poggi mi ha chiesto se sulla tassa della ricchezza mobile è compresa la ritenuta che fin ora si è fatta in virtù della legge del 1864. La semplice posizione della questione mi pare che esprima la risposta. Questa ritenuta dell'80% tenendo luogo della tassa sulla ricchezza mobile non può assorbire quella che non assorbiva la tassa precedente. Noto però che qui gli impiegati sono trattati in modo speciale, che sotto molti rispetti tornerà loro di maggiore utilità, perchè il pagamento fatto per mezzo di ritenuta, non è sottoposto alla sovrattassa provinciale e comunale. Questo era giusto; l'impiegato che dimora temporaneamente in un Comune, e che può da un giorno all'altro passare in altro Comune, (essendo pochi gli impieghi inamovibili), è giusto sia sottratto al peso delle contribuzioni comunali e provinciali, in occasione di questa imposta diretta. Dunque gli impiegati hanno questo vantaggio, ma hanno dall'altra parte lo scapito di vedere rigorosissimamente riscossa la tassa sul loro stipendio e ciò perchè l'imposta basando sulla denuncia dei loro stipendi, questa denuncia era facilmente riscontrabile e nessuna parte di entrata poteva sfuggire.

L'impiegato avrà anche un nuovo vantaggio, quello cioè che la ritenuta potendosi distribuire in 12 mesi dell'anno, riscirà meno gravoso il pagamento della tassa. Generalmente gli impiegati reclamano non per la gravità della tassa, ma per due inconvenienti: uno perchè due impiegati che hanno lo stesso stipendio, solo perchè trovansi per accidente in un comune diverso, pagano una tassa molto differente l'uno dall'altro, poichè secondo i diversi comuni del Regno le sovrattasse variano, e var'ano in una proporzione straordinaria. L'altro inconveniente è che, d'ordinario, non avendo molta fortuna, e dovendo pagare col frutto dello stipendio, siccome le necessarie operazioni per la riscossione di questa tassa sono lente, la tassa va a riscuotersi a molta distanza dal tempo in cui era fissata,

e l'impiegato non ha pensato di fare il piccolo risparmio per soddisfarla; e quindi il pagamento per semestre lo incomoda molto, specialmente quando questi pagamenti per semestre si seguono a poca distanza l'uno dall'altro. Se dunque l'impiegato ha un trattamento speciale, ha pure in compenso tali vantaggi che non puossi menomamente dubitare essere questa legge assai più accetta agli impiegati di quello che non lo sia la legge vigente, la quale non lo sottopone a questo modo speciale di pagamento.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Il mio dubbio nasceva da questo, che avendo la legge del 1864 stabilito una tassa speciale transitoria di ritenuta di stipendio ed essendo stato nell'occasione della discussione in Senato disputato se si dovesse tener conto nell'occasione della legge sulla ricchezza mobile, parmi che uno dei Ministri abbia preso degli impegni in proposito; ond'io aveva dubitato che venendosi ora a stabilire una ritenuta, nella nuova legge sugli stipendi e pensioni potesse essere comprensiva di quella. Il sig. Ministro crede che rimangono ferme per questo semestre le disposizioni della legge antica e che le rimarranno anche dopo: io nulla ho da ripetere su ciò; io non volevo alleggerire né aggravare la posizione degli impiegati, desideravo solo uno schiarimento perchè in realtà nella legge si parla della tassa del 1864.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, rileggerò l'articolo. (Vedi sopra)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 7. Le Provincie, i Comuni, gli enti morali, le Società in accomandita per azioni e le Società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio di stipendi, pensioni ed assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosi sui loro assegnatori e creditori mediante ritenuta.

(Approvato)

Art. 8. Le direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli economati, e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capo-luogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i Comuni secondo la provenienza loro.

Le Banche, e gli istituti di credito, dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune ove hanno sede, succursale, o agenzia, e i possessori di più stabilimenti industriali dove gli stabilimenti sono posti. I redditi relativi alle obbligazioni delle Società anonime saranno dichiarati nella sede principale della Società.

(Approvato)

Art. 9. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i contribuenti faranno le loro dichiarazioni e

pagheranno le loro quote d'imposta nei luoghi stabiliti dalle disposizioni della legge 14 luglio 1864 numero 1830.

(Approvato)

Art. 10. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta, sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 6, 7 ed 8.

Nel caso in cui un contribuente sia tenuto a fare la dichiarazione in più Comuni, dovrà in ognuno di essi far menzione dei redditi dichiarati.

(Approvato)

Art. 11. Le liste dei contribuenti preparate dalle Giunte municipali, e le dichiarazioni fatte dai contribuenti verranno rivedute ed appurate da uno o più agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà che la legge 14 luglio 1864, num. 1830, attribuisce alle Commissioni di sindacato.

L'agente finanziario sarà però tenuto di mandare avviso al contribuente per cui avesse fatta la dichiarazione, od aumento il reddito dichiarato.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. Il Sen. Balbi Piovera ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. Mi sembra che l'autorità che si dà agli agenti finanziari, sia troppo esagerata; togliere alle Commissioni di sindacato una facoltà che era loro attribuita per darla ad agenti finanziari che non sono uomini tecnici, e che alle volte non attendono con esattezza alle loro incombenze, sarebbe, a mio credere, ripeto, una esagerazione.

Io quindi opinerei che converrebbe restringere questa facoltà governativa; e proporrei che a questi agenti fosse posto recando qualche membro della Giunta Provinciale o Comunale, affinché non giudichino quali dittatori.

Ministro delle finanze. Io prego il Senato di riflettere che colla proposta di legge che è in discussione si arreea a quest'imposta una modificazione sostanzialissima, ed è che si converte l'imposta per contingente in imposta di quotità. Quando era imposta per contingente, una volta fissato il contingente al Comune, il Governo era sicuro del pagamento dell'imposta, era sicuro della riscossione: quello che importava ai cittadini era principalmente l'equa, la giusta distribuzione dell'imposta. Dunque l'interesse principale era dei cittadini, non già del fisco, poichè stabilito il contingente, il fisco era sicuro che dai cittadini di quel tal Comune egli avrebbe ritirato il valore del contingente medesimo.

I cittadini del Comune avevano solamente interesse a distribuire bene tra di loro questo contingente, fare che Tizio non pagasse più di Caio; ed è per ciò che la legge precedente dava alle Commissioni locali questa grande facoltà di stimare le entrate dei singoli cittadini, le quali dovevano servire di misura per la distribuzione del contingente. Importava ai cittadini, e quindi ai loro rappresentanti, che la estimazione di ciascuna entrata fosse possibilmente esatta, poichè se

non pagava un cittadino avrebbe pagato dippiù un altro, ma tutti e due avrebbero pagato quanto il contingente portava che pagassero.

Coll'imposta di quotità gli interessi si spostano, poichè la parte d'entrata che viene nascosta non diventa più l'occasione di un aumento di tassa per un altro cittadino che non la nasconde, ma è una perdita pura e netta che fa il Governo, è una diminuzione certa e reale d'entrata che risente l'erario pubblico. Quindi è che per rispondere a questo concetto informatore del nuovo sistema si doveva conferire al Governo, e per esso ai suoi agenti della finanza, la prima facoltà di estimare al giusto l'entrata perchè non fosse defraudato l'erario.

Ma siccome l'estimazione dell'entrata di un cittadino se importa all'erario che sia esatta come base d'imposta, importa pure al cittadino che sia esatta acciocchè egli non paghi di più, così bisognava dare ai contribuenti la facoltà di ricorrere dinanzi a chi potesse meglio garantire i loro interessi, quindi dinanzi ad una Commissione in cui primeggiasse l'elemento comunale.

Questa Commissione che non ha l'interesse che aveva la Commissione consorziale nella precedente legge, cioè di divider bene l'imposta per non aver reclami da coloro che pagavano di più per la poca diligenza di essa Commissione nell'accertare le rendite denunziate, questa Commissione comunale che non ha più lo stimolo che aveva l'altra e che era l'effetto del contingente, si capisce che deve inclinare principalmente a tutelare gli interessi dei contribuenti. Se dunque questa Commissione conosce esatto il giudizio dell'agente finanziario si può essere certi che questo giudizio non offende gli interessi del reclamante. Se questa Commissione corregge il giudizio dell'agente fiscale e questi si acqueta, è segno che l'agente fiscale riconosce che il suo giudizio era stato erroneo, ed il contribuente può essere sicuro che la Commissione in cui primeggia l'elemento comunale gli ha fatto tutto il diritto che poteva sperare. Per il caso che continuasse il dissenso tra il giudizio della Commissione e l'estimazione fatta dall'agente, era naturale che si dovesse andare dinanzi ad una Commissione mista, nella quale entrasse bensì l'elemento elettivo, ma un po' superiore all'elemento puramente locale che ha certi interessi i quali si compenetrano troppo da vicino cogli interessi dei contribuenti, e che vi entrassero nello stesso tempo i rappresentanti del Governo.

Questa Commissione mista d'ordine più elevato era quella che doveva meglio rispondere all'esigenza di decidere in un conflitto che avesse potuto sorgere tra la Commissione locale, in cui primeggia l'interesse comunale, e l'agente del fisco.

Questa è tutta l'economia della legge, la quale così esposta, o Signori, si giustifica da sè medesima, perchè risponde a capello alla natura dell'imposta e ai conflitti che possono sorgere nella sua applicazione.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. Non risponderò che due parole all'onorevole signor Ministro; io ammetto che c'è la Commissione comunale che rivede l'operato dell'agente governativo, ma poi vien dopo la Commissione d'appello ch'è un composto di tre membri governativi e due elettivi, dimodochè la maggioranza diretta fissa starebbe pel Governo.

Ora, tutti sappiamo come in generale i membri governativi, che sono impiegati del Governo, per regola generale sono più propensi a favorire il Governo, che non il contribuente, il quale forse difficilmente vedrebbe accolti i suoi reclami.

Vi ha ancora un'altra considerazione, ed è che non sempre i due membri elettivi, che nelle Giunte d'appello si troverebbero di fronte ai tre membri governativi, possono intervenire alle sedute, anche per motivi bene spesso legittimi; molte volte questi membri appartengono a circondari diversi e lontani; i loro interessi privati li possono ritenere altrove; d'altronde son padri di famiglia; non hanno per queste occupazioni stipendio o compenso; e da ciò viene che in questi casi il povero contribuente resta giudicato esclusivamente da membri governativi, i quali, come ho detto, hanno generalmente interesse a favorire il Governo di preferenza al contribuente; questi talvolta si troverà tassato come meglio potrà piacere al signor Prefetto od a chi per esso.

Io dunque, per ovviare a questi inconvenienti, proporrei che nella composizione della Giunta d'appello il numero fosse diverso da quello fissato ora nel progetto di legge, che due cioè fossero i membri governativi, e tre gli elettivi. Con questa modificazione sarebbero meglio tutelati gli interessi dei contribuenti, in quanto che mancando alla seduta uno dei membri elettivi, almeno gli altri sarebbero a numero pari.

Ministro delle finanze. Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Balbi Piovera si riferisca all'articolo 13, invece ora non siamo che all'articolo 11.

Senatore Balbi Piovera. Siccome l'articolo 11 si collega col 13 ho creduto bene di rilevare fin d'ora la mia osservazione, salvo a riproporla all'art. 13.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola, rileggo l'art. 11 per porlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Art. 12. Le rappresentanze comunali o consorziali nomineranno due delegati, che uniti ad un delegato del Governo, formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti.

Quando un Comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di dodici mila abitanti la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, servata la proporzione fra i membri elettivi e i delegati dal Governo.

Le Commissioni comunali o consorziali rinverranno col loro avviso il ricorso all'agente finanziario; il quale,

quando annuisca al parere della Commissione, farà sulle schede e sulle tabelle dei redditi le occorrenti rettificazioni e modificazioni; in caso contrario ne deferirà la decisione ad una Commissione provinciale di appello. A questa Commissione potranno ricorrere i contribuenti contro i pareri delle Commissioni locali.

(Approvato)

Art. 13. La Commissione provinciale d'appello sarà composta di 5 membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla Direzione generale delle tasse; il quinto sarà nominato dal Prefetto ed avrà la presidenza della Commissione.

Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale e per metà alla Direzione delle tasse.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. Io proporrei che invece di uno nominato dal Consiglio provinciale, ve ne fossero due, e che....

Presidente. Abbia la bontà di redigere per iscritto il suo emendamento e farlo passare al banco della Presidenza.

Ministro delle finanze Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero non accetta questo emendamento.

Il Senato sa che vi fu una lunghissima discussione all'altro ramo del Parlamento intorno a quest'art. 13, qui vi pare si voleva che l'elemento elettivo fosse più largamente rappresentato; e dopo una discussione che durò una intera giornata, dopo l'esame fatto dalla Commissione, si formulò l'articolo come oggi si trova votato e come il Governo raccomanda al Senato di adottarlo. Senza tornare sulle cose dette, e senza far notare al Senato come questa temuta soverchia diligenza degli agenti finanziari in realtà si riduca ad un giusto zelo, il quale spesso non risponde neppure intieramente ai desiderii del Ministro delle finanze, senza farmi a considerare questo lato generale dell'argomento ed anche ammettendo questa specie di prevenzione contro il Governo e gli agenti fiscali, l'art. 13 che cosa vuole? Vuole nella Commissione provinciale d'appello uno che sia nominato dal Consiglio provinciale, che certamente è di origine elettiva, un altro nominato dalla Camera di commercio, che ora è pure di origine elettiva, e poi due nominati dalla Direzione generale delle tasse, notate che non dice neppure che debbano essere due agenti finanziari, che in molti luoghi sarebbe anche difficile di trovare, e vuole finalmente il quinto nominato dal Prefetto. Ma crede il Senato che la sola nomina del Prefetto debba infondere questa straordinaria posizione di fiscalità a questo nominato? Aggiungete che il nominato dal Prefetto sarà per lo più scelto sotto l'influenza dell'autorità provinciale nella quale entrano

qualche volta e probabilmente persone del ceto commerciale; sarà quindi assai poca l'influenza governativa che può derivare dalla nomina del Prefetto.

Quindi mi pare che nel modo ond'è composto l'articolo 13 possa rispondere a tutti i desiderii.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. Da quanto ha detto il signor Ministro e dalla discussione fatta alla Camera dei Deputati, non vedendo che l'Ufficio Centrale abbia fatta veruna osservazione a questo riguardo, ritiro la mia proposta.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Nello spirito che aveva dettato l'emendamento ora ritirato dal Senatore Balbi Plovera, ed anche avuto riguardo al riflesso fatto dal signor Ministro, io proporrei invece quest'altro emendamento:

« Il quinto, sarà scelto dal Prefetto tra i consiglieri provinciali. »

Presidente. Il Ministro accetta?

Ministro delle finanze. Per le stesse ragioni dette poc'anzi non l'accetto. Farei inoltre notare al Senato che il legislatore accettando questo emendamento mostrerebbe una certa diffidenza per il Consiglio provinciale, che è corpo elettivo. In effetto, se volete che un altro membro di questo Consiglio, entri come tale a far parte della Commissione, non si comprende perchè abbiate così poca fiducia nel Consiglio medesimo, da volerne commettere la scelta al Prefetto.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Non posso ammettere quest'ultima considerazione, perchè il togliere un voto al Consiglio provinciale è un menomare la sua influenza; lasciamo la scelta al Consiglio provinciale e lasciamo poi che il Prefetto nomini il quinto nel Consiglio provinciale.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Roncalli:

« Il quinto sarà scelto dal Prefetto tra i consiglieri provinciali: »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

Metto a dunque ai voti l'articolo 13 qual è proposto nello schema di legge.

Lo rileggo. (Vedi sopra)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Art. 14. Pei casi di conflitto fra i Comuni e consorzi intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e pei casi d'iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nelle tabelle di più Comuni di diverse provincie, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal Ministro delle finanze.

Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardano l'applicazione della legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1864, n. 1830.

(Approvato)

Articolo 15.

Voci: A domani.

Presidente. Non sono ancora le 5 e 1/2; la legge è lunga, le circostanze sono gravissima, parmi quindi che si potrebbe continuare. Però se il Senato crede chiudere la seduta ora, sono agli ordini suoi.

Senatore Lambruschini. L'art. 15 a me è da molti altri apparisce importantissimo; io sono iscritto per parlare, molti altri parleranno, noi quindi dovremmo strozzare la discussione.

Presidente. Faccio osservare che non si tratta di chiudere totalmente la discussione sull'art. 15, ma si può iniziare, e quindi continuare domani, come abbiamo fatto l'altro giorno per l'art. 1°.

Io dunque interrogo il Senato:

Chi crede di continuare la seduta, iniziando la discussione sull'art. 15, si alzi.

(Approvato)

La discussione continua: leggo l'art. 15.

« Art. 15. Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente:

I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno l'entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

Si terrà conto di deduzione:

1° Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

2° Della tassa fondiaria e della sovratassa provinciale e comunale.

Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno.

La parola è al signor Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Prego il Senato a permettermi di differire a domani il mio discorso; oggi non sono preparato, la cosa è importante, e ci saranno altri che desidereranno parlare.

Senatore Balbi Plovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Plovera. A me sembrava che convenisse differire a domani la discussione sopra un articolo così grave.

Signori, bisogna rammentarsi che qui si tratta dell'interesse interno delle famiglie, e della posizione dei patrimoni rispettivi e del credito dei cittadini.

Un articolo come questo non deve essere strozzato in questo momento! Io me ne rimetto al Senato. La mia intenzione non era di parlare sopra questo argomento, ma vi sono alcuni Senatori i quali hanno intenzione di farne una seria discussione. La libertà non consiste solo nella facoltà di stampare o di eleggere deputati, o consiglieri municipali o provinciali, ma la prima, la più sacra delle libertà è quella dell'interno della famiglia, è quella del cittadino ne' proprii suoi affari privati.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Credo che oltre al Senatore Lambruschini ci siano altri oratori iscritti; e quindi per acquistar tempo; se vi sono dei Senatori che vogliono parlare, potrebbero alcuni di essi aver la compiacenza di incominciare oggi, rimettendo a domani la facoltà di parlare all'onorevole Senatore Lambruschini, a meno che il Senato non voglia che il Senatore Lambruschini parli adesso.

Senatore Balbi Plovera. Se si comincia la discussione, e gli oratori non vogliono parlare, allora non si vota. Ma se si passa alla votazione, a che serve la discussione di domani?

Ministro delle finanze. Prendo atto volentieri di questa dichiarazione dell'onorevole Balbi Plovera, cioè che nessun altro Senatore vuole parlare fuori del Senatore Lambruschini.

Ma se nessun Senatore desidera parlare, mi pare che non vi sia accordo tra la deliberazione di parlare domani, e quella che ha preso il Senato di discutere oggi. Notavo questo come Senatore e non come Ministro.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Vedo in quest'articolo che il contribuente deve pagare il contributo nel sito dove possiede i fondi; vedo poscia che nel calcolo dell'imposta viene fatta deduzione dei debiti ipotecari e chirografari: in origine questa legge come fu presentata dal Ministro, non conteneva fuorchè la riserva che per i crediti ipotecari, e allora stava bene. Ma ora essendovi quella dei debiti chirografari e per altri oneri che gravano l'entrata del fondo, io domando dove si dovranno dichiarare i debiti chirografari. Mi pare che vi è a tale riguardo una lacuna in quest'articolo, e perciò prego il signor Ministro a riempirla con una spiegazione.

Ministro delle finanze. Prego di riflettere che questa tassa del 4 per 100 non è sottoposta al pagamento della sovratassa provinciale e comunale, dunque è indifferente che questa tassa sia pagata in un luogo piuttosto che in un altro e che la sottrazione dei debiti si faccia in qualunque luogo. Le Provincie, i Comuni qui non vi hanno interesse poichè in altro articolo è detto eziandio di questa tassa e delle sovratasse provinciale e comunale.

Il vuoto che notò l'onorevole Senatore ci è realmente

nell'art. 15; ma siccome il regolamento deve provvedere a molte altre cose, e siccome non importa che i contribuenti paghino più in un luogo che in un altro, si procurerà di fare in guisa che ciò segua nel modo più semplice pel Governo e meno grave pel contribuente.

L'art. 15 mentre pare che esiga una dichiarazione uguale a quella che si è richiesta nelle provincie subalpine per la ripartizione dell'imposta fondiaria, pure dice tutt'altro. Come ho notato fin da ieri, quando si tratta di ripartire un'imposta fondiaria, un'imposta reale, che deve colpire ciascuna parte di terra secondo la sua qualità e cultura, io credo che il metodo della dichiarazione sia imperfettissimo e forse possibile ad adoprarsi. Ma qui non si tratta di altro che di un'imposta sull'entrata (senza badare all'origine se sia fondiaria o no) di un'imposta sopra l'entrata complessiva, com'è l'entrata che può derivare da un'industria, dal commercio, da una professione, da un impiego di capitale, e così anche di questa parte d'entrata, che quantunque derivante da immobili viene dall'art. 15 ad essere ragguagliata all'entrata mobile e però assoggettata a tutti i privilegi inerenti a tale entrata, cioè alle deduzioni prescritte dalla legge sulla ricchezza mobile, ed anche alla deduzione dei debiti. Siccome il più delle volte avverrà che il possessore di immobili sia anche possessore di entrata proveniente da ricchezza mobile e che perciò debba fare la dichiarazione

nel luogo di sua principale abitazione, si dovrà prescrivere il modo da seguire, onde con una semplice indicazione che possa estendersi alle varie località possa tenersi conto nella sua principale abitazione dei debiti chirografari ecc. che possono venir sottratti dalla sua rendita.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Ringrazio il signor Ministro degli schiarimenti che ha dati in merito all'argomento, da me citato soltanto per esporre un dubbio che anche il signor Ministro ha trovato ragionevole; e siccome egli dice che ne sarà tenuto conto nella compilazione del regolamento, io mi dichiaro soddisfatto.

Senatore Farina. Io aveva chiesta la parola quando mi era sembrato intendere pronunziare una asserzione dall'onorevole sig. Ministro che presi in un senso ma che poi mi accorsi esser quello, per cui non avrei a fare alcuna osservazione; mi riservo però di farne in seguito.

Presidente. L'ora essendo tarda, si continuerà la discussione domani.

Il Senato è convocato al tocco.

Prego i signori Senatori di venire il più presto che loro sia possibile, perchè la legge è lunga, e ne abbiamo anche altre, fra cui quella della leva che è urgentissima.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)